

CXI.

TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1888

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Seguìto della discussione del progetto di modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 — Il senatore Villari svolge un suo emendamento, e parlano intorno all'art. 12 il senatore Finati, relatore, il presidente del Consiglio ed i senatori Caralini, Cambray-Digny e Corte — Approvazione dell'articolo 12; senza osservazioni, dei seguenti 13 e 14, e previa discussione alla quale prendono parte i senatori Celocci, Majorana-Calatabiano, Faroldo, Inghilleri, commissario regio, Zoppi, Scalini, Guarini, il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed il relatore, degli articoli 15, 16 e 17 — Rincio alla Commissione degli emendamenti proposti all'art. 18 — Approvazione degli articoli dal 19 al 23.

La seduta è aperta alle ore 2 e 10 pom.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed il commendatore Inghilleri, commissario regio.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato.

Seguìto della discussione del progetto di modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 (N.131).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguìto della discussione del progetto di modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865.

Prego i signori senatori a prendere i loro posti.

Passeremo alla discussione dell'art. 12 del quale do lettura.

Art. 12.

Le liste elettorali amministrative devono compilarsi o pubblicarsi secondo le norme stabilite dagli articoli 15 a 30, 32, 34 e 35 della legge elettorale politica del 24 settembre 1882, n. 999, modificati però come segue:

1° l'avviso di cui parla l'art. 16 si deve pubblicare il 1° gennaio con invito a presentare le domande entro il 15 gennaio;

2° il termine accordato alla Giunta per la formazione delle liste scade il 31 gennaio;

3° tutte le operazioni successive sono anticipate di un mese;

4° alla prima parte dell'art. 21 è sostituito quanto segue:

La Giunta deve inscrivere nelle liste d'ufficio coloro per i quali le risulti da documenti che hanno i requisiti necessari per essere elettori. Deve cancellarne i morti, coloro che perdettero le qualità richieste per l'esercizio del

diritto elettorale, coloro che riconosce essere stati indebitamente iscritti, quantunque la loro iscrizione non sia stata impugnata, e quelli infine che rinunciarono al domicilio civile nel comune;

5° la definitiva approvazione della lista, di cui all'art. 35, sarà decretata non più tardi del 15 maggio, e la pubblicazione sarà fatta non più tardi del 31 maggio.

A questo articolo l'onor. senatore Villari propone un emendamento del tenore seguente:

Al numero 4, dopo le parole: « i requisiti necessari per essere elettori », si aggiunga: « Il regolamento determinerà in qual modo l'elettore debba fornire la prova di saper leggere e scrivere ».

L'onorevole senatore Villari ha facoltà di parlare.

Senatore VILLARI. Ieri l'altro io presentai un ordine del giorno in conseguenza delle osservazioni da me fatte precedentemente. Mi fu detto che sarebbe stato più opportuno discorrerne all'art. 12, e così faccio.

L'onorevole presidente del Consiglio disse che in massima non era contrario al mio ordine del giorno, ma che gli pareva che esso non avrebbe dato al Governo facoltà sufficienti per provvedere. Dopo questa osservazione io ho trasformato il mio ordine del giorno in una aggiunta all'art. 12, la quale darebbe al Governo la facoltà di fare il regolamento.

Secondo quest'aggiunta il regolamento determinerà la prova che l'elettore deve dare di saper leggere e scrivere davvero e non da burla. È il concetto stesso che avevo esposto nell'ordine del giorno.

Le ragioni per le quali faccio questa proposta non ho bisogno di esporle a lungo, perchè già ebbi l'onore di dirle al Senato. In sostanza, la mia osservazione si riduceva a questo: il criterio fondamentale della legge è che il sapere leggere e scrivere debba essere una garanzia per la sincerità del voto. Questo è secondo lo spirito della legge e secondo le parole stesse dell'onorevole presidente del Consiglio, che così lo interpretava.

Esaminando la legge, io non trovavo alcuna disposizione che determinasse in che cosa consistesse questo saper leggere e scrivere, o, in altri termini, quali erano i limiti al di là e al di

quà dei quali non si dovesse andare, perchè non avvenisse il fatto, che in qualche luogo si richiedesse troppo, ed in qualche altro troppo poco o quasi nulla. Nella legge si trova solamente prescritto che l'elettore debba apporre la sua firma sul registro e si permette che esso presenti la scheda stampata.

Quindi, io dicevo, questa semplice determinazione di dovere scrivere il proprio nome, non esclude di certo gli analfabeti. Essi, che sembrano esclusi coll'articolo 4 della legge che io ho votato, possono pure entrare quando la norma per determinare chi è o non è analfabeta resta così incerta, indeterminata e vaga. Molti modi, io aggiungevo, ci sono per violare questo articolo della legge, se non nella lettera, nello spirito, senza neanche supporre che questi avvengano per frode.

Se adunque le prescrizioni della legge sono così vaghe, che le violazioni di esse possono seguire per errore, per interpretazione più o meno discutibile, il pericolo, la frequenza della violazione sono assai maggiori.

E che queste mie considerazioni abbiano un fondamento di verità si può provare in due modi: o ragionando sulla legge stessa, o stando ai fatti, perchè quest'articolo di legge, come ebbi l'onore di far osservare al Senato, non è che lo stesso art. 1 della legge elettorale politica.

Possiamo adunque vedere come esso è stato nel fatto interpretato, applicato, e ciò può servirci di norma a prevedere il modo in cui sarà interpretato, applicato con questa legge comunale e provinciale. Io prego il Senato di permettermi di leggere alcune parole della relazione dell'onor. Zanardelli sulla legge elettorale politica, perchè esse espongono precisamente il mio concetto; dimostrano, cioè, che la semplice prescrizione del leggere e dello scrivere, senza altre norme che la determinino, può dare occasione a mille violazioni della legge.

Ecco le sue parole, che si trovano riportate nel libro del Brunialti sulla legge elettorale a pag. 17: « La semplice condizione inserita nella legge che l'elettore sappia leggere e scrivere, non vale nemmeno a garantire che l'elettore medesimo sappia leggere e scrivere davvero. La sola operazione meccanica del vergare le lettere che compongono un nome e cognome è tutto ciò che si richiede per adempiere alla condizione medesima; sicchè, prima dell'ele-

zione, un certo numero di elettori, che non sapesse leggere nè scrivere, potrebbe venire impraticato nello scambiare i segni che indichino in qualche modo il candidato per cui l'elettore deve votare.

« Infatti la giurisprudenza così amministrativa, come giudiziaria, sancita anche da recenti sentenze della Corte suprema di Roma, stabilisce che, ad escludere in una persona la qualità di analfabeta, basti l'attitudine necessaria a poter riempire di propria mano le schede delle votazioni, o ad accertarsi da sè, che altri le abbia riempite conformemente al suo dettato ».

Ciò si riferisce a quei casi in cui, secondo l'art. 102 della legge, la scheda può essere scritta anche da un altro, se si tratta di malattia, di impedimento della mano o altro. Al quale proposito la relazione continua:

« Nè tampoco occorre che sappia leggere correttamente tutti i nomi scritti sulle schede altrui.

« Il requisito del saper leggere e scrivere, siccome non appoggiato a possibili certificati di studi percorsi, si presta per sè stesso così facilmente al pericolo di non poter essere seriamente applicato, senza particolari disposizioni che ne garantiscano la pratica ed effettiva realtà, che ecc. ».

E viene a parlare delle più recenti disposizioni di legge, le quali hanno cercato di garantire l'applicazione di questo articolo. La legge portoghese richiede che l'elettore scriva e firmi una domanda. Ma non si contenta di ciò. Se v'è reclamo, allora l'elettore, a provare che non è analfabeta, deve scrivere o firmare una protesta contro il reclamo. Tutto ciò che l'onor. Zanardelli diceva è quello precisamente che avvenne quando si applicò la nostra legge elettorale politica. Sorsero subito quelle scuole di cui esso parlava, nelle quali si sarebbe insegnato a scrivere, sgorbiando il nome dei candidati. Queste scuole si sono largamente diffuse in varie provincie, e risorgono sempre quando le elezioni si avvicinano. Con esse si è trovato il modo d'insegnare a scrivere, purchè sia, dei nomi. I numeri del lotto, che la plebe conosce, servono mirabilmente. Lo zero è un *o*, l'uno è un *l*, e messo accanto collo zero in più modi, diviene un *b*, un *q*, un *d*, un *p*, e così via discorrendo. È questo quello che la legge voleva? Certamente no. Qual'è il metodo che si segue per fare le liste elettorali? Il metodo

che si segue è la notorietà; e neppure per essa è determinata una norma qualunque.

Non è necessario che alcuno testifichi in iscritto e sottoscriva l'attestato in cui afferma che l'elettore sa leggere e scrivere. Per mezzo di un bidello, di un portiere, di un usciere, di un impiegato qualunque del municipio si cerca di sapere se sa leggere e scrivere. Con questo metodo tutto quello che l'onor. Zanardelli prevedeva è avvenuto. Le scuole cui accennavo sono sorte e si moltiplicheranno, esse hanno metodi speciali e in otto o dieci giorni riescono a fare scrivere anche ai contadini il proprio nome o quello del deputato, secondo i casi.

Tutto questo non corrisponde certo allo scopo che la legge si propone, e però è desiderabile si trovi modo per determinare quali prove si richiedono a provare che non si è analfabeta, e si faccia bene intendere che lo scrivere un nome non è la garanzia che la legge richiede.

Quali obiezioni possono farsi a questa mia domanda?

L'onor. relatore alle mie osservazioni non fece alcuna risposta. Debbo credere che non trovasse nulla da opporre. Disse solamente, che riconosceva opportuno il determinare un modo, una norma, affinché non avvenisse che si seguisse una via in una provincia, una in un'altra. E questo mi sembra che non sia in opposizione a quello che ho esposto io, nè a quello che desidero.

Il senatore Miraglia osservò che la mia domanda non era tale che potesse esser soddisfatta nella legge; era materia di regolamento. Ed è appunto ciò che chiedo coll'aggiunta all'art. 12. La legge direbbe solo che la norma ci deve essere.

Egli disse che questi esami erano una cosa semplice, chiara e notoria, che egli stesso ne aveva dati molti, e che non vi è alcuna difficoltà. Se la cosa è semplice, tanto meglio. Si potrebbero forse trovare difficoltà nel precisare norme in questo momento qui nel Senato, in mezzo ad una discussione in cui si sono sollevate tante questioni importanti. Sarebbe fuori luogo, e però io me ne rimetto interamente al Governo, il quale, avendo esposto il carattere della legge nel modo stesso che io la comprendo, sarà certamente in condizione di dettare le norme perchè la legge sia interpretata secondo il suo vero spirito.

Che se si rispondesse che le norme non si possono o non si vogliono dare, allora, non solo si rimarrebbe al buio, ma si verrebbe come a confessare che questo saper leggere e scrivere, che deve essere la garanzia per la sincerità del voto, è una cosa che non si può in modo alcuno determinare, ed allora la base stessa della legge ne verrebbe infirmata.

Io credo che il Senato ne sarà ora persuaso come me. Non ho potuto a meno di fare queste osservazioni, e l'avervi insistito non è stato certo per iscopo di partito.

Due sono le ragioni che mi hanno spinto a parlare su questo argomento.

La prima è che, se il leggere e lo scrivere debbono essere una garanzia dell'elettorato, questa deve essere reale e non fittizia; che se tale invece non debbono essere, è allora meglio davvero lasciar passare tutti.

La seconda è, che a me fece sempre impressione penosissima il vedere delle scuole, che con i numeri del lotto, insegnavano a scrivere il nome del deputato (e che ora insegnerebbero a scrivere il proprio nome) andarsi sempre più diffondendo, e che un tale insegnamento bastasse fra noi a far entrare nella vita politica. Vorrei che una prescrizione qualunque le sopprimesse.

Che esistano queste scuole basta domandarne a qualunque provveditore degli studi, il quale vi dirà dove e come alcuni maestri si sono organizzati per formare questi elettori.

Tali sono le poche osservazioni che mi sono creduto in dovere di fare, e chiedo scusa al Senato di averlo annoiato col ripetere due volte le stesse cose. Adesso non ho più da insistere; il Senato deciderà se si debba o no accettare la mia proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore della Commissione.

Senatore FINALI, *relatore*. La Commissione si è occupata di questo argomento; il relatore ne parlò già in una delle passate tornate, riconoscendo l'opportunità di non lasciare tanta latitudine alle Giunte comunali, che in qualche luogo riconoscessero la esistenza della condizione di saper leggere e scrivere indebitamente, e in altri luoghi fossero invece così rigorose, da escludere dal corpo elettorale persone fornite dei requisiti necessari.

Intorno a ciò, essendosi oggi la Commissione

occupata di nuovo, poichè la proposta, da quella di ordine del giorno ha preso forma di emendamento, non si è formata l'unanimità, nè in un senso nè in un altro.

Ad alcuni di noi pare che l'aggiunta proposta dall'onorevole Villari, salvo migliorarne la forma, sia accettabile; ad altri sembra doversi rimettersene, direi quasi, al senso comune, per determinare in che modo si possa constatare, che l'elettore soddisfi alla condizione del saper leggere o scrivere.

Siccome io appartengo a quella parte della Commissione, la quale crede opportuno stabilire qualche cosa in questo particolare, dirò brevi parole in merito alla proposta dell'onor. Villari.

Egli propone che si dica: « Il regolamento determinerà in qual modo l'elettore debba fornire la prova del saper leggere e scrivere ». A noi, non dissenzienti dal concetto, sembra inaccettabile questa formola per due ragioni: prima per la locuzione, la quale sembra voler prescrivere che l'elettore debba presentare un documento della sua capacità del saper leggere e scrivere; l'altra per la sua espressione in singolare, dicendosi in qual modo l'elettore debba fornire la prova.

Possano essere vari i modi per riconoscere se un elettore risponda alla condizione di saper leggere e scrivere.

Credo non sia neppure nel concetto dell'onorevole proponente che l'elettore debba proprio fornire un documento del saper leggere e scrivere; nè che questa constatazione debba farsi in una sola maniera. La prova può benissimo consistere tanto in un documento che l'elettore produca, quanto in una constatazione fatta lì per lì dalla Giunta, nell'atto di formare le liste.

Quindi, aderendo al concetto, una parte della Commissione acconsentirebbe che si dicesse: « Con regolamento da approvarsi con decreto reale verranno stabilite le norme, secondo le quali l'elettore debba provare di saper leggere e scrivere ».

Ma la parte della Commissione che consente in questa aggiunta tiene a dichiarare, che il regolamento non debba esigere soverchio, affinché non accada che quei mezzadri, quei campagnuoli, quelle classi di elettori insomma, le quali hanno i requisiti dell'elettorato, ma sono meno pratiche nel leggere e nello scrivere, vengano escluse dalle liste elettorali.

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1888

Ma essendo la Commissione discordante, ed i presenti pareggiandosi nel voto, essa se ne rimette alla deliberazione del Senato.

PRESIDENTE. Onorevole Villari, mantiene ella il suo emendamento od aderisce a quello della Commissione, che leggo? « Con regolamento approvarsi con decreto reale verranno stabilite le norme, secondo le quali l'elettore debba provare di saper leggere e scrivere ».

Ha facoltà di parlare l'onor. Villari.

Senatore VILLARI. Io accetto la modificazione di forma proposta dal relatore, e credo che siamo d'accordo, da una parte nel non pretendere troppo, e dall'altra nel non volere che un esercizio puramente meccanico si sostituisca al leggere ed allo scrivere, che debbono essere appresi in modo veramente serio.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta la proposta della Commissione?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. La redazione della proposta è stata fatta da me d'accordo colla Commissione, e però non posso non accettarla. Prego il Senato di volerla votare.

Quando l'onor. Villari, discutendosi l'art. 4, aveva proposto un ordine del giorno, io non feci che una sola obiezione, ed il Senato la ricorderà.

La mia obiezione fu questa: che un ordine del giorno lega il ministro che lo accetta, ma non il potere esecutivo e, se pur questo si ritenesse legato, non avrebbe il suo impegno la importanza di una disposizione legislativa.

Ora mi pare che con la nuova proposta da noi fatta sia adempito a questa condizione.

Tutti coloro che realmente vogliono che lo elettore non sia analfabeta, devono e possono accettare cotesta proposta.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Il tenore dell'emendamento dell'Ufficio centrale sulla proposta Villari parmi non abbastanza ponderato, e che vada oltre all'intendimento degli stessi proponenti, locchè avviene quasi sempre tuttavoltachè gli emendamenti vengono improvvisati.

Sta bene che non si inscrivano nelle liste coloro che non sappiano leggere e scrivere, dal momento che si è stabilito essere necessario che concorra questo estremo; ma se è in

facoltà della Giunta comunale, come pare che sia, nei termini nei quali è redatto l'emendamento, di richiedere a tutti che facciano risultare del saper leggere o scrivere, ne avverranno vessazioni, molestie ed altri inconvenienti, perchè si sottoporrà ad esame anche chi notoriamente potrebbe insegnare ai membri della Giunta stessa.

L'emendamento dovrebbe adunque, a mio avviso, essere altrimenti redatto.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Nelle varie categorie degli elettori ce ne è un gran numero, come quelli indicati nell'art. 2 della legge elettorale politica, che, naturalmente, non possono essere assoggettati a dar la prova del saper leggere e scrivere. Parecchi anche delle altre categorie si trovano nelle stesse condizioni. Quindi è che la disposizione di legge non dev'essere applicata se non a quelli di cui si può dubitare che, per prova non data e per condizione speciale dell'elettorato, non sappiano leggere e scrivere. Del resto, nel regolamento si stabiliranno le norme che saranno opportune.

Avverta poi l'onor. Cavallini che la Giunta provinciale amministrativa non ci avrà a che fare. Ancora non sappiamo quale sarà il regolamento, quali saranno le sue statuizioni, e quali saranno le prove ed i mezzi per assiecurarsi che l'elettore sappia leggere o scrivere. Dirò soltanto che la disposizione non colpirà tutti gli elettori, si limiterà a coloro che si può presumere non sappiano leggere e scrivere.

L'onor. Cavallini ricorderà l'art. 100 della legge elettorale politica, del quale s'è tanto parlato; anche in quello erano stabilite le regole mercè cui doveva essere provato di saper leggere e scrivere.

Io non so ancora quello che potrà essere prescritto nel regolamento che dovrebbe farsi, qualora il Senato accettasse la proposta nostra. So certamente che le norme debbono essere tali da impedire che sia eluso il pensiero del legislatore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Villari.

Senatore VILLARI. Ho domandato la parola solamente per ringraziare l'onor. presidente

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1888

del Consiglio, il relatore e quella parte della Commissione che ha accettata la mia proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io appartengo a quella parte della Commissione che non è disposta ad accettare la proposta dell'onorevole senatore Villari.

Dirò due parole per spiegare il concetto mio, giacchè non c'è stato tempo di discutere la cosa in Commissione.

Io trovo che è affatto inutile dire nel regolamento come si debba fare per sapere se uno sa leggere e scrivere, poichè l'ha detto la legge. La legge ha detto che l'elettore deve firmare la lista.

Ora qualunque elettore sa fare la sua firma nella lista, secondo me, ha diritto di votare.

Io non credo che si debba restringere ancora questa facoltà con ricerche precedenti e con altre formalità, tanto meno poi per una ragione che mi piace di sottoporre al ministro e al Senato e che credo pratica. La osservazione è questa:

Noi, sia per le elezioni politiche, sia per le elezioni comunali, incontriamo la massima delle difficoltà a far venire gli elettori alle urne. Diciamo la verità, la elezione a Roma di pochi giorni fa ne è una prova. Se noi mettiamo anche la condizione di passare un esame per essere elettori, allora assicuratevi che tutte le larghezze di questa legge saranno lettera morta. Io adunque per questa ragione non voterò l'emendamento proposto dall'onorevole Villari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Corte.

Senatore CORTE. Non ho che una parola da aggiungere per venire alle conclusioni a cui è venuto il senatore Cambray-Digny. Mi pare strano che, mentre si fa una legge per aumentare il numero degli elettori, si cerchi poi indirettamente di diminuirlo. V'ha poi un'altra ragione: Vi pare che spetti all'elettore di chiedere di fare la prova di saper leggere e scrivere? Non spetterebbe piuttosto a chi contestasse la sua iscrizione?

Io voterò contro la proposta dell'onorevole Villari e contro quella della Commissione.

PRESIDENTE. Verremo ai voti. Rileggo l'emendamento proposto dall'onorevole Villari e modificato dalla Commissione, d'accordo col ministro:

« Con regolamento da approvarsi per decreto reale saranno stabilite le norme secondo le quali l'elettore debba provare di saper leggere e scrivere ».

Quest'aggiunta, se sarà approvata, pare a me che sarebbe più opportuno metterla in fondo al numero 4, non in mezzo, altrimenti si avrebbe un periodo non retto da alcun sostantivo. Dunque la pongo ai voti: Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Si passa alla prova e quindi alla controprova).

Dopo prova e controprova, il Senato approva l'aggiunta testè letta.

Pongo ai voti l'art. 12 coll'emendamento approvato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 13.

Ogni cittadino può ricorrere contro il rigetto di un reclamo deliberato dal Consiglio comunale, e contro qualsiasi indebita iscrizione o cancellazione fatta nella lista.

Il ricorso deve essere presentato entro il giorno 31 marzo alla Giunta provinciale amministrativa e notificato all'interessato per atto di usciere o per mezzo dell'inserviente comunale a cura del ricorrente entro lo stesso termine. L'interessato ha tre giorni per rispondere.

Potrà essere anche presentato all'ufficio comunale, allorchè sia trasmesso alla Giunta provinciale amministrativa, ed in tal caso il segretario comunale ne deve rilasciare ricevuta.

La Giunta provinciale amministrativa può anche inscrivere d'ufficio coloro per i quali risultano da documenti che hanno i requisiti necessari; e cancellare coloro che li abbiano perduti o che siano stati indebitamente iscritti, quantunque la iscrizione non sia stata impugnata, facendo notificare agli interessati la seguita cancellazione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'art. 13.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 14.

Sono applicabili alle liste elettorali amministrative le disposizioni degli articoli 37 a 42 della legge elettorale politica del 24 settembre 1882, n. 999.

(Approvato).

Art. 15.

L'elezione pel rinnovamento parziale o totale del Consiglio, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori iscritti nelle liste definitivamente approvate nell'anno precedente.

Sino alla revisione dell'anno successivo, e salvo quanto è disposto nell'art. 40 della legge elettorale politica del 24 settembre 1882, non possono farsi alle liste altre variazioni all'infuori di quelle cagionate da morte di elettori, comprovata da documento autentico, ovvero dalla perdita o sospensione dello elettorato risultante da sentenza passata in giudicato.

Spetterà inoltre alla Giunta comunale di introdurre nell'elenco di cui all'art. 8 le variazioni necessarie, così per cancellare il nome di coloro che più non si trovano nelle condizioni indicate in tale articolo, come per iscriverne altri che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Tali variazioni sono fatte a cura della Giunta comunale, e debbono essere approvate dalla Giunta amministrativa almeno 15 giorni prima delle elezioni di cui al presente articolo.

PRESIDENTE. Il signor senatore Colocci propone, come emendamento, di surrogare al primo inciso l'inciso corrispondente della proposta ministeriale.

Il signor senatore Colocci ha facoltà di parlare.

Senatore COLOCCI. Io ho esitato a prendere la parola su quest'articolo, perchè dubitava di non aver bene inteso la portata della variazione proposta dalla Commissione. Però, dopo averci pensato bene, dopo avere anche udito il parere di alcuni dei nostri colleghi, ho dovuto convincermi che l'interpretazione che io dava a questo emendamento era fondata. A me pare che l'emendamento proposto dalla Commissione porti un'alterazione anche nell'applica-

zione di alcuni articoli, che sono fra i più fondamentali della legge che stiamo discutendo.

Si propone che le elezioni non debbano essere fatte se non con le liste approvate nell'anno antecedente. Io allora non arriverei a comprendere in che modo, ad esempio, proclamata la legge attuale, nel 1889 si potrebbero fare le elezioni amministrative. Ammesso questo principio, bisognerebbe fare le elezioni con le vecchie liste approvate in quest'anno, conforme alla legge vigente, perchè certamente nei pochi giorni, che ci rimangono del 1888 non sarebbe possibile il fare e l'approvare le nuove liste, le quali poi devono essere redatte ed approvate con tutte le norme prescritte dalla nuova legge. Dirò di più; vi è fra i primi articoli, e tra i più importanti di questa legge, quello che stabilisce che il cittadino, il quale è rivestito di alcuni requisiti, comincia a godere del diritto elettorale appena abbia compiuto l'anno ventunesimo. Ora, io dico, compiuto l'anno ventunesimo il cittadino sarà iscritto nelle liste elettorali, ma non potrà esercitare il suo diritto di elettore senouchè nell'anno susseguente; perchè il cittadino che compie la sua età nel 1889 sarà iscritto nella lista di detto anno, ma quella lista non servirà che per le elezioni del 1890. Vale a dire invece che egli non incomincerà ad essere effettivamente elettore che a 22 anni.

La ragione, che adduce la Commissione per la proposta da essa presentata, è questa:

« Tra la formazione delle liste elettorali e le elezioni ci sembra dovere intercedere alquanto spazio; affinchè siano opera calma e prudente e non turbata dalle agitazioni, che sogliono accompagnare l'avvicinarsi delle elezioni ».

Veramente, se noi ci guardiamo attorno, sembra di dover ritenere che il periodo delle elezioni sia tutt'altro che turbato da una eccessiva effervescenza. Ne abbiamo un esempio recentissimo.

Nella domenica passata abbiamo visto quanta era la quiete, l'ordine ed il silenzio, e direi, quasi, la solitudine, che circondava le urne elettorali; ciò che non è soltanto proprio di Roma, ma lo è di quasi tutte le città del Regno.

Ai nostri giorni, le urne elettorali si trovano in tali condizioni che potrebbero essere chiamate urne sepolcrali. (*ilarità*)...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Chiedo di parlare.

Senatore COLOCCI... Non cercherò certamente di stabilire qual sia la causa di questo stato di cose, ma senza accusare nessuno, senza muovere dei rimproveri al popolo italiano, io credo che essa consista in quel disfaccimento di partiti, di cui siamo stati spettatori. Lo stesso presidente del Consiglio, in una delle ultime sedute, accennò a questo disfaccimento dei partiti riversandone la colpa sull'opposizione.

Per me sono, invece, inclinato ad attribuirne l'origine allo stato in cui si trova l'Italia da qualche tempo. Noi sappiamo che il Governo attuale, alla cui testa sta l'onorevole Crispi, ha segnato il principio di un nuovo periodo, ma che innanzi a questo periodo se ne è svolto un altro, che ha lasciato dolorose memorie, e durante il quale (non intendo, ripeto, di accusare nessuno) vi sono state delle forze esclusivamente impiegate per disfare i partiti, per sopire, distruggere le passioni politiche.

Durante quel Governo l'Italia è stata spettatrice di un fatto assolutamente nuovo, perchè noi abbiamo sentito dal banco dei ministri proclamare la massima che in politica non vi devono essere nè principî, nè sentimenti.

Dopo un tale periodo io credo che il popolo italiano sia in gran parte scusato dello stato di indifferenza e di anemia, in cui attualmente si trova.

Però io credo che la Commissione, la quale si compone di antichi patrioti e di uomini i quali non si lasciano facilmente trarre allo sgoamento, abbia meglio considerato la cosa, e si sia liberata da questo timore, da quella passeggera paura, che aveva potuto influire sopra di essa.

Purtroppo è generale questa tendenza, ed in questo momento attraversa la nostra atmosfera una fredda corrente di paure, di timori, di trepidazione.

L'Italia, la quale è sorta allo stato di nazione potente, rispettata, mediante una serie di audacie sublimi, oggi è caduta in uno stato di timidezza, che io certamente non mi assumo di spiegare. Si fa un passo in avanti, e subito ci volgiamo a guardare dietro le spalle per paura di averlo fatto troppo lungo, e ne abbiamo di continuo gli esempi.

Noi abbiamo fatto un passo certamente in avanti, ed un passo considerevole, colla votazione del nuovo Codice penale.

Ebbene, durante la discussione del Codice penale abbiamo sentito sollevarsi delle voci di allarme, con cui si accennava che alcuni provvedimenti contenuti nel Codice potessero rendere difficili alcune conciliazioni, che purtroppo trovano ancora chi le possa desiderare.

Siamo passati alla discussione della legge attuale.

Ebbene, anche in questa abbiamo sentito qualcuno tra gli onorevoli nostri colleghi quasi sollevare una voce di dolore perchè fosse stata inventata la parola « clericale ».

Io sarei bensì dolente che fosse stato inventato il clericale; ma che siavi ragione di deplorare il nome con cui deve essere designato, francamente, non so vederlo.

Il Creatore, il giorno in cui creò la estesissima famiglia degli animali, li fece immediatamente sfilare in parata ed assegnò a ciascuno il proprio nome; ora, giacchè madre natura anche ai giorni nostri è feconda e produce ancora qualche nuova specie di animali, noi non dobbiamo esser tardi ad assegnar loro qualche nome, per registrarli in quelle classi, o serie, o famiglie, o varietà a cui appartengono.

PRESIDENTE. Signor senatore Colocci, la pregherei di venire all'argomento.

Senatore COLOCCI. Ho voluto dimostrare che vi sono alcune paure, le quali non hanno fondamento. Del resto, credo che quel che ho detto basti a procurarmi una benigna risposta dal relatore della Commissione.

PRESIDENTE. Il senatore Majorana-Calatabiano ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO (*della Commissione*). Le ragioni che avevano determinata la Commissione a proporre l'aggiunta all'articolo 15, per eliminare la quale è sorto l'onorevole senatore Colocci, furono esposte nella relazione, e rispondevano al sentimento della proposta ministeriale ed a quello della Giunta della Camera elettiva.

Però, presentato l'emendamento dal senatore Colocci, la Commissione ha ripreso attentamente in esame il quesito. Ed in verità, per quanto siano apprezzabili le ragioni di distaccare notevolmente il periodo delle elezioni da quello della formazione delle liste; per quanto sia desiderabile di avere la certezza che, lungo il corso dell'anno, a base delle elezioni si ado-

perino sempre le stesse liste, la maggioranza della Commissione venne nell'opinamento di proporre l'accoglienza dell'emendamento dell'onorevole Colocci.

E ragione massima ne era quella che per l'anno imminente sarebbe stato impossibile di attuare la legge, o per lo meno sarebbe occorso un articolo che per tale anno facesse eccezione, disponente, cioè, che le liste del 1889 sarebbero valse per le elezioni del 1889. Costo articolo però, non solamente non è proposto, ma ove si proponesse condannerebbe il sistema di governare le future elezioni con le liste dell'anno precedente. Se difficoltà amministrative o morali si opponessero a che le liste del corrente anno sieno adoperate nelle elezioni dell'anno medesimo; codeste difficoltà sarebbero enormi pel primo anno in cui la legge andrà in esecuzione: chè in questo il corpo elettorale sarà novello e grandemente cresciuto, e le operazioni elettorali del primo anno saranno più lunghe e difficili, e daranno luogo ad assai maggiori contestazioni, delle operazioni degli anni avvenire, le quali saranno di mere rovisioni. E però, se la legge ammettesse possibile e giusto il far servire le liste novelle del 1889 per le elezioni di tale anno, non potrebbe giustificare la sua disposizione di doversi per l'avvenire, non più su quelle dell'anno in corso, comechè definitive, ma sulle altre dell'anno passato, procedersi alle elezioni.

All'obiezione poi che, non prescrivendosi le elezioni in base alle liste dell'anno precedente, accadrebbe spesso di doversi votare ora con le passate, ora con le nuove, è facile rispondere che la votazione seguirebbe sempre colle liste definitive che si hanno nel momento delle elezioni. E definitive sarebbero le nuove liste, trattandosi di elezioni ordinarie; perchè innanzi a giugno, epoca delle elezioni, si avrà modo di averle ultimate. Trattandosi invece di elezioni straordinarie, esse seguiranno sulle liste dell'anno precedente, se le elezioni occorreranno nella prima metà dell'anno, perchè le nuove liste non saranno ancora definitive.

Se si fosse a terreno vergine, forse si sarebbe proposta la mutazione del sistema intorno ai termini del cominciamento del lavoro di formazione delle liste. Ma la questione è stata lungamente studiata e presso il Ministero

e nell'altro ramo del Parlamento, e nessuno oserebbe in questo momento mutare i termini.

Ma se, per esempio, invece di portare al 1° gennaio (art. 12) il cominciamento del lavoro di preparazione delle liste, si fosse disposto che esso deve cominciare il 1° novembre; naturalmente ci sarebbe stato un distacco sicuro e notevole tra il periodo della formazione delle liste e quello delle elezioni: cosicchè, non solo si sarebbero potute aver definitive le liste in aprile, ma benanco vi sarebbe stato modo, innanzi a giugno, di avere le decisioni sopra ogni maniera di reclami giudiziari.

Comunque sia, trovandoci in questa condizione di cose, il minor male è quello, secondo me, di ritornare al voto della Camera, vale a dire eliminare l'inciso all'art. 15 che si era proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Faraldo.

Senatore FARALDO. L'onor. senatore Colocci ha criticata la persona che lamentava essersi inventata la parola *clericale*.

Siccome sono io che effettivamente ho detto di lamentare che si fosse trovata quella parola, perchè, a mio giudizio, essa aveva prodotto un male immenso; ebbene, io confermo quanto ho avuto l'onore di asserire allora al Senato.

La parola *clericale* è generica e comprende tutto il clero e così confondonsi gli uni con gli altri i sacerdoti tutti.

Ora io ripeto che questa parola fu un trovato infelice, perchè nella mia lunga carriera ho conosciuto tanti sacerdoti che non erano nemici del proprio paese.

PRESIDENTE. L'onorevole commissario regio ha facoltà di parlare.

INGHILLERI, *commissario regio*. Signori senatori, mi limito a rispondere unicamente intorno all'emendamento dell'onorevole Colocci per ciò che si attiene specialmente alla questione giuridica amministrativa.

L'emendamento che la Commissione aveva proposto al Senato aveva un'importanza grandissima in questo senso, che con esso s'intendeva evitare un grosso inconveniente, nè raro, nè infrequente. Sovente accadeva che, siccome si facevano degli appelli alla vigilia della lotta elettorale, coloro i quali erano stati iscritti indebitamente e cancellati, producevano ap-

pello, e col solo certificato del prodotto appello avevano diritto di votare.

La conseguenza che ne seguiva era questa, che spesso si creava una maggioranza che non era il risultato del voto di veri elettori.

Questo era un inconveniente grave, che l'emendamento della Commissione mira a far cessare. Però esso produce un altro inconveniente che a me pare sia più grave ancora, e perciò credo che l'emendamento del senatore Colocci risponda meglio ai concetti razionali e giuridici che debbono governare la legge.

Con l'emendamento della Commissione la conseguenza ultima è questa, che dovendosi votare con le liste dell'anno precedente, quelli i quali acquistano il diritto oggi, non possono esercitarlo.

A me pare evidente, intuitivo, che un diritto si eserciti al momento in cui si verifica, perchè, se voi concedete un diritto e togliete il modo dell'esercizio dello stesso diritto, rendendone impossibile l'attuazione, tanto vale non accordarlo. Per modo che, con l'emendamento della Commissione si concede il diritto ai cittadini di votare ai ventun anni, ma dall'altro lato questo diritto si assottiglia, si mortifica, si rende nullo per quell'anno in cui il diritto si verifica, perchè solo nell'anno posteriore questo diritto è esercitabile, e si può attuare.

Dunque io ritengo, che il testo che è stato approvato dalla Camera, se non toglie tutti gli inconvenienti, anzi, se lascia lo inconveniente che finora si è lamentato, certo è però che rende omaggio ai principi del diritto, ai principi di giustizia. Conceduto un diritto, si deve dare il modo di esercitarlo subito.

Ma non ultima considerazione è l'inconveniente che anche esponeva l'onor. Majorana-Calatabiano.

Si deve incominciare ad attuare questa legge.

Con quale lista questa legge si attuerà? Si attuerà con la lista dell'anno precedente?

Tanto vale allora dichiarare che questa legge non avrà attuazione subito, secondo è la mente del legislatore.

Se voi, quindi, approvate l'emendamento proposto, darete modo che abbia immediatamente luogo l'attuazione della legge.

L'altro inconveniente che si metteva innanzi a me pare che non abbia importanza grandissima, perchè è vero che, se le operazioni della

compilazione e della formazione delle liste si cominciassero in novembre, molto più facile sarebbe il cammino per poter compiere le operazioni elettorali; però faccio osservare al Senato che, riproducendosi tutti gli articoli della legge elettorale politica per ciò che si riferisce alla compilazione delle liste, i termini si anticipano d'un mese, se mal non mi appongo.

Certo è che vi è una vera anticipazione di termini, per modo che il 15 di aprile si può ritenere che le liste saranno compite.

Mi pare adunque che accettando l'emendamento Colocci che riproduce il testo votato dalla Camera elettiva si rende veramente omaggio ad un principio di giustizia.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Zoppi. Senatore ZOPPI. Io appoggio tutto quanto è stato detto dall'onor. commissario regio e accetto, per mio conto, interamente, la redazione dell'articolo come è proposto dal Ministero.

Solamente io desidererei dall'onor. ministro dell'interno una dichiarazione.

Sotto la legge attuale era invalsa in talune provincie la pratica, che quando un Consiglio comunale veniva sciolto in epoca nella quale le liste elettorali non erano ancora state rivedute, il commissario regio si arrogava egli stesso il diritto di rivederle, perchè investito dei poteri della Giunta, la quale in assenza del Consiglio può fare, in caso di urgenza, tutti gli atti che appartengono al Consiglio comunale.

Or bene: considerando egli come urgente questa revisione vi poneva mano e la conduceva a compimento. Questa così larga interpretazione della legge dava al commissario un potere che assolutamente non fu mai e non poté mai essere nella intenzione del legislatore di accordargli.

Ed invero: quale fiducia poteva ispirare un commissario regio in un lavoro di tanta importanza, il quale deve prima essere preparato dalla Giunta e va poi soggetto ad una solennità di forme indispensabili, perchè possa ottenere l'approvazione definitiva?

Io desidererei che l'onor. ministro volesse compiacersi dichiararmi che questa pratica deve cessare, e che le liste definitivamente approvate, quand'anche non fossero state rivedute quelle dell'anno in cui succedono le elezioni, debbono essere quelle uniche, le quali reggono le elezioni.

E così, per esempio, le elezioni che si dovessero fare nel 1889, prima che le nuove liste fossero approvate, si faranno colle liste del 1888 e non altrimenti.

Quest'autorevole dichiarazione del Governo porrà fine ad ogni dubbio e farà cessare un abuso che dava luogo a non piccoli inconvenienti, e fors'anco a gravi sospetti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Finali, relatore.

Senatore **FINALI**, *relatore*. In brevi parole dirò, che la maggioranza della Commissione chiamata ieri ad esaminare l'emendamento proposto dal senatore Colocci è stata di avviso, potersi convenientemente accogliere; per modo che sarebbe abbandonata l'aggiunta che essa proponeva al primo paragrafo dell'art. 15 e si tornerebbe alla proposta ministeriale, secondo la quale le elezioni debbono farsi secondo le liste elettorali definitivamente approvate, siano quelle dell'anno antecedente o sia quelle dell'anno in corso.

E quindi, allorchè vi sono le ultime, le antecedenti naturalmente vengono abbandonate.

Ma poichè l'onor. Colocci ha fatto un discorso di politica generale, nel quale stava dentro solo per piccola parte la legge comunale e provinciale, mi si permetta, e credo di far cosa grata al Senato, di rilevare una frase da lui pronunciata.

Noi abbiamo tutti rispettato altamente un uomo, di cui compiangiamo la recente ed immatura perdita. L'onor. Colocci ha qualificata in un modo troppo aspro, direi anzi ingiusto, la politica da esso rappresentata, fondandosi sopra una frase che quell'illustre e compianto uomo fu il primo a deplorare.

Io che ebbi l'onore della sua personale amicizia posso attestare, che il conte Di Robilant era dolentissimo della interpretazione che si era potuto dare ad una sua frase infelice, che si deve attribuire soltanto alla sua poca pratica nell'oratoria parlamentare.

Egli mi ha detto più volte, cosicchè mi pareva che gli fosse rimasta proprio una spina nel cuore, che con quella frase infelicissima di politica senza principi e senza sentimenti, egli aveva inteso dire, non già che l'uomo che ha l'onore di rappresentare gli interessi della sua nazione non debba aver nè principi, nè sentimenti; ma solamente che nella pratica della

politica, nel conflitto e nel consorzio con altri Stati, era qualche volta necessario subordinare i principi e i sentimenti agli interessi ed alla necessità delle cose.

Ho creduto di far cosa grata al Senato, rivendicando la memoria di questo compianto e illustre nostro collega da un'accusa ch'io credo ingiusta, perchè fondata sopra una erronea interpretazione. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Colocci per fatto personale.

Senatore **COLOCCI**. Dichiaro che non ho nessuna difficoltà di associarmi all'omaggio che il relatore Finali rende alla onorata memoria del conte Di Robilant, e dichiaro che non ho avuto intenzione nemmeno di fare offesa alla sua memoria; ma soltanto di richiamare l'attenzione sopra una frase, che, sebbene sfuggita involontariamente, ha richiamato su di sé il biasimo di tutta l'Italia. (*Mormorio*).

Quanto poi all'onor. Faraldo, debbo dichiarare che io quando nomino il partito clericale non intendo parlare di quelli che vestono l'abito da prete; ma soltanto di quel partito, il quale, appartenendo o no al clero, milita sotto una bandiera politica che è la negazione di quella che noi seguiamo.

PRESIDENTE. Verremo ai voti. Onorevole ministro ha nulla da aggiungere?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Nulla ho da aggiungere a quanto ha detto il commissario regio. Del resto, la proposta che il senatore Colocci ha rivendicato è del Governo, e fu accettata dalla Camera dei deputati. Io credo, come diceva il commissario regio, che si offenderebbero i diritti di moltissimi elettori, se fosse ritardata di un anno la validità delle liste elettorali. Aggiungete poi che in questo caso ne verrebbe un indugio alla esecuzione della legge che discutiamo; e ciò non deve esser permesso. Perchè la legge fosse attuabile, sarebbe necessario spendervi una buona metà del 1889, ed allora ci vorrebbe un biennio per l'impianto della nuova amministrazione, il che sarebbe contrario agli scopi che noi abbiamo seguito onde la riforma venga presto applicata.

Senatore **ZOPPI**. Prego l'onor. ministro di dirmi se accetta che anche coll'articolo com'è stato proposto dal Ministero s'intenda che le liste definitivamente approvate debbono esserlo con

tutte le formalità legali dal Consiglio comunale e esclusa sempre qualunque ingerenza del commissario regio.

Dico ciò perchè, come ho già osservato precedentemente, in non poche provincie era invalso l'uso di lasciar al commissario regio la facoltà di rivedere le liste quando non vi avesse potuto provvedere il Consiglio comunale, mentre era evidente e conforme alla vera interpretazione della legge che il nuovo Consiglio dovesse essere eletto colla scelta delle liste dell'anno precedente.

Mi basta una semplice dichiarazione dell'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. La mia dichiarazione è semplicissima.

Il commissario straordinario, quando si scioglie un Consiglio comunale, non ha il diritto di rivedere le liste. Egli non ha che la facoltà di esercitare i poteri della Giunta municipale, fra i quali son compresi quelli indicati dal § 8 dell'articolo 93 della legge del 20 marzo 1865. Ora, le liste essendo rivedute dal Consiglio e non dalla Giunta, il commissario non vi ha diritto alcuno.

Se abusi sono avvenuti, non sono dunque da imputare alla legge. Ho però il diritto di affermare, che sotto la mia amministrazione non se ne potranno rimproverare.

Senatore ZEPPI. Ringrazio di questa autorevole dichiarazione.

PRESIDENTE. Ritirato l'emendamento proposto dalla Giunta, pongo ai voti l'art. 15 conforme alla primitiva redazione ministeriale:

« L'elezione pel rinnovamento parziale o totale del Consiglio, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori inscritti nelle liste definitivamente approvate ».

Chi approva l'art. 15 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 16.

Almeno tre giorni prima di quello fissato per le elezioni, gli elettori ricevono dal sindaco un

certificato comprovante la loro iscrizione sulla lista, in base alla quale si procede alle elezioni.

Anche negli ultimi tre giorni che precedono quello fissato per le elezioni, gli elettori possono richiedere il certificato d'iscrizione che non avessero prima ricevuto.

L'ufficio comunale deve restare aperto negli otto giorni precedenti all'elezione almeno ore cinque per giorno sotto la responsabilità del segretario, che in caso di contravvenzione sarà punito con la multa da L. 50 a L. 500.

Il signor senatore Scalini propone a quest'articolo un emendamento che consiste nel modificare l'ultimo comma nei seguenti termini:

« L'ufficio comunale deve restare aperto almeno ore cinque per giorno nei due giorni precedenti all'elezione nei comuni nei quali la popolazione non sorpassa i 3000 abitanti, ed otto giorni negli altri, sotto la responsabilità del segretario, ecc. » come all'articolo.

Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Scalini per svolgere il suo emendamento.

Senatore SCALINI. Dirò pochissime parole perchè il mio emendamento non ha bisogno di lunghe spiegazioni. Esso si risolve in una concessione ai comuni nei quali la popolazione non sorpassa i 3000 abitanti e non tocca nessun principio di questa legge. Non consiste in altro, che in un alleggerimento, in una facilitazione di metodo. Io ho pensato che un comune che conta una popolazione di 3000 abitanti non può dare che un massimo di circa 150 elettori discendendo poi a 50 e anche a meno.

Ora non trovo necessario che per un piccolo numero di elettori convenga obbligare il segretario a sedere per otto giorni in ufficio per cinque ore per giorno, 40 ore! mi pare veramente cosa eccessiva!

Questi comuni non danno che poco lavoro al segretario; come occuperà il suo tempo?

Lo condanniamo ad un vero ozio e lo esponiamo al pericolo di prendersi delle multe; e questo obbligo si risolve in un aggravio delle finanze dei comuni perchè bisognerà che migliorino gli stipendi.

Aggiungo anche che non so come si potrà conciliare che lo stesso segretario possa servire due o tre comuni con obbligo così impo-

nente. Ecco in che cosa si risolve il mio emendamento il quale non tocca il contesto della legge ed è un temperamento che torna a vantaggio delle finanze e anche dell'esecuzione della legge nei piccoli comuni; sicchè io credo che non troverà ostacolo la sua accoglienza.

Senatore FINALI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. La Commissione si è occupata della proposta fatta dall'onorevole senatore Scalini intorno all'art. 16 ed è unanime nel respingerlo.

In questi argomenti elettorali poco ha da fare la questione di finanza.

Più si allarga la libertà del voto, e più debbono crescere le garanzie del suo retto esercizio; affinché il diritto di tutti gli elettori venga rispettato.

Non vediamo ragione per la quale nei comuni superiori a 3000 abitanti, gli elettori abbiano ad avere un'agevolezza negata agli elettori dei comuni di una popolazione inferiore, che sono specialmente i comuni rurali.

Ora, può avvenire che negli ultimi due giorni non vi sia comodità per questi elettori di accedere all'ufficio comunale; tanto più che ordinariamente gli abitanti delle campagne sogliono andare in un solo giorno della settimana al capoluogo del comune.

L'onor. Scalini forse per circostanze locali si preoccupa della condizione dei segretari multipli, che sono al servizio di parecchi comuni; ma noi in questa legge dobbiamo occuparci del diritto degli elettori, mettendo molto in sott'ordine ogni altra convenienza finanziaria o burocratica.

Quindi a nome della Commissione unanime, dichiaro che noi opiniamo doversi respingere l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor commissario regio.

INGHILLERI, *commissario regio*. Sono d'accordo perfettamente colla Commissione.

Le ragioni esposte sono sì valide ed efficaci che mi dispensano dal parlare.

Effettivamente in questo articolo si determina per tutte le segreterie comunali l'orario nei pochi giorni che precedono le elezioni, per dare agio a tutti gli elettori a mettersi in grado di esercitare il proprio diritto elettorale.

Ora, quando si dà una norma, e si stabilisce

una disciplina, questa deve essere generale per tutti i comuni, qualunque ne sia la popolazione.

In un progetto di legge in cui il concetto della classificazione dei comuni è del tutto escluso, mi parrebbe veramente poco opportuno che in così piccola materia si innestasse una disposizione che su questa classificazione ha fondamento.

I diritti poi che si vogliono tutelare, per il variare della grandezza dei comuni non variano. La tutela deve essere unica. Diceva benissimo anche l'onor. Finali, che nei comuni rurali può avvenire spesso che precisamente questi elettori concorrano numerosi negli ultimi giorni che precedono la elezione.

Mi pare quindi che la norma data nel progetto di legge che è sottoposto alla vostra approvazione, è una norma d'indole generale e non vi sia un motivo sufficiente perchè questa norma patisca un'eccezione per i comuni che sono inferiori ai tremila abitanti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Scalini.

Senatore SCALINI. Non ho potuto afferrare bene le parole dell'onor. commissario regio; ma ho inteso benissimo dalla sua voce molto squillante l'onor. senatore Finali, relatore della Commissione.

Ma io dico: tutte le garanzie desiderabili non sono osservate col mio emendamento?

Pel ricapito di tessera a domicilio degli elettori questi per la maggior parte, nei piccoli comuni, risiedono in luoghi per cui han tutta la facilità ed i comodi, pel caso che qualcheduno sia stato ommesse, di ricorrere al proprio ufficio.

Diceva l'onorevole relatore che in una questione di organismo d'amministrazione noi non dobbiamo occuparci e mescolarvi la questione finanziaria.

Io rispondo invece che ogni volta che si presenta l'occasione di mantenere per i piccoli comuni lo stato attuale, che è già gravissimo, è nostro dovere di non peggiorarlo, come facciamo con questo progetto di legge, di cui l'ultimo risultato sarà, tra l'altre cose, un onere per le finanze della provincia e specialmente dei comuni dei quali ho già parlato altra volta.

Se manteniamo nello stato di minorenni questi comuni, se non concediamo loro di nominarsi il sindaco, noi siamo in dovere, come tutori, di

occuparci dei loro obblighi finanziari in ogni occasione.

Altrimenti qual vantaggio da queste riforme molti di essi ritrarranno, per i quali l'allargamento del suffragio tornerà indifferente?

E non si è parlato un momento fa di urne sepolcrali?

Sentiranno invece la gravità della spesa che loro ne verrà, mentre una delle concessioni, di cui si parla tanto nella relazione, per loro non esiste.

Noi vogliamo sempre ed in ogni applicazione l'uniformità che offende: noi abbiamo tagliato una veste di una sola misura e questa veste deve adattarsi a tutti, grandi o piccoli che siano.

Intesa l'opposizione del commissario regio e del relatore, non mi resta altro che di raccomandare alla benevolenza del Senato il mio emendamento.

PRESIDENTE. Mantiene il suo emendamento?

Senatore SCALINI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola verremo ai voti.

Rileggo l'emendamento del senatore Scalini all'ultimo comma dell'art. 16:

« L'ufficio comunale deve restare aperto almeno ore cinque per giorno nei due giorni precedenti all'elezione nei comuni nei quali la popolazione non sorpassa i 3000 abitanti, ed otto giorni negli altri, sotto la responsabilità del segretario, che in caso di contravvenzione sarà punito con multa da L. 50 a L. 500 ».

Chi approva questo emendamento del senatore Scalini, che non è accettato nè dal commissario regio, nè dalla Commissione, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'art. 16 come fu letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Do lettura dell'art. 17:

Art. 17.

Le elezioni si fanno dopo la sessione di primavera, ma non più tardi del mese di luglio.

Senatore GUARINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Guarini ha facoltà di parlare.

Senatore GUARINI. Mi permetterei domandare all'onorevole Commissione se non crederebbe opportuno che in questo articolo s'inserisse una prescrizione che è già generalmente nelle consuetudini, per determinare che le elezioni debbano farsi in giorno festivo.

Non ho bisogno di spiegare come questa prescrizione giovi specialmente ad agevolare il maggior concorso degli elettori alle urne.

Mi pare che alla Camera sorgesse una proposta consimile, o che il signor ministro dichiarasse che avrebbe potuto tenersene conto nel regolamento.

Tuttavia, mi parrebbe opportuno che la Commissione desse spiegazione del perchè non ha creduto farne oggetto di una prescrizione speciale, quantunque la relazione ne abbia in qualche modo riconosciuta la convenienza e la opportunità.

Senatore FINALI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. Di questo argomento si è occupata la Commissione, come ne fa fede la relazione, dove è detto: « ...Se nei Comuni, specialmente rurali, si vuole frequenza di elettori, bisogna chiamarli alle urne nei giorni non dati agli affari ed al lavoro; peggio poi è nei comuni in parte urbani e in parte rurali, dove la scelta del giorno delle elezioni può equivalere all'allontanamento degli elettori rurali dalle urne, e al privilegio d'una sola parte di elettori. Anche la consuetudine quasi generale consiglia a mantenere, per quanto si può, le elezioni comunali nei giorni festivi ».

Però in alcuni comuni, a Torino, per esempio, è invalsa la consuetudine di fare le elezioni nei giorni non festivi, onde in quella città (secondo mi diceva l'onor. Ferraris) sarebbe un inconveniente farle nei giorni festivi.

Quindi la Commissione (se passa la proposta del disegno di legge, rispetto alle elezioni, che cioè il giorno ne sia determinato dal prefetto d'accordo col presidente della Corte d'appello) non cessa dal raccomandare che si tenga presente la convenienza di destinare i giorni festivi per le elezioni, affinchè si possa riuscire ad ottenere una maggiore frequenza ai comizi.

Pur troppo gli elettori italiani sembrano incuranti di un diritto, che è anche un dovere. Nelle ultime elezioni si ebbe la riprova, che più della metà del numero degli elettori nelle ele-

zioni amministrative, e più dei due quinti nelle elezioni politiche, non va all'urna.

Quindi tutto ciò che possa credersi opportuno, anche nella scelta del giorno delle elezioni, per rendere più agevole e numeroso il concorso all'urna, risponde per certo ai voti della Commissione.

La legge vigente però non ha la prescrizione supposta dall'onor. Guarini; e la legge nuova lascia le cose come erano: onde giova confidare che sia mantenuta la lodevole consuetudine, che in qualche luogo però esige delle eccezioni.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, pongo ai voti l'art. 17 così come fu letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 18.

Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, nei comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale, o della maggioranza degli elettori d'una frazione, sentito il Consiglio stesso, potrà ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione, e determinare la circoscrizione di ciascuna di esse.

La decisione della Giunta provinciale amministrativa sarà pubblicata.

In questo caso si procederà all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

Senatore SACCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. A questo articolo vi era un emendamento dell'onor. Majorana-Calatabiano che poi ha ritirato.

Vi è poi un altro emendamento dell'onor. senatore Cavallini nel senso di:

1° Alle parole « a determinare », sostituire: « determinando »;

2° Alla fine dell'ultimo comma aggiungere: « e la votazione avrà luogo nella stessa frazione tuttavolta che il numero degli elettori sia superiore ai cinquanta ».

L'onor. senatore Cavallini ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Il mio emendamento consta di due parti, l'una distinta dall'altra.

La prima consiste nel sostituire alle parole: « e determinare », la parola: « determinando ».

L'art. 18 fa facoltà alla Giunta provinciale non solo di ripartire il numero dei consiglieri fra le diverse frazioni in ragione della popolazione, ma anche di determinare la circoscrizione di ciascuna di esse.

Ora, sta bene che si lasci alla Giunta la facoltà di autorizzare o ricusare la chiesta ripartizione del numero dei consiglieri, accordandola o negandola secondo le diverse contingenze ed i diversi casi, ma tuttavolta che si concede questa ripartizione, si deve necessariamente determinare anche la circoscrizione delle frazioni, perchè si conosca quali sono gli abitanti e gli elettori che le compongono.

In altre parole, la determinazione diviene obbligatoria e non può più essere facoltativa.

Ciò mi sembra così chiaro, che io non dubito punto dell'accettazione da parte della Commissione di questa sostituzione.

Vengo all'altra parte del mio emendamento. Il Ministero proponeva che le frazioni aventi un numero di elettori superiore a 50 abbiano dritto alla costituzione di una sezione elettorale separata nella sede della stessa frazione, anche senza la ripartizione dei consiglieri autorizzata dalla Giunta provinciale amministrativa.

Invece la Commissione vuole che sempre gli elettori delle sezioni, qualunque sia il loro numero, e tanto nel caso in cui sia stato ammesso il riparto dei consiglieri fra le frazioni, quanto nel caso che il riparto non sia stato autorizzato, votino nel capoluogo, ed è perciò che propone la soppressione dell'ultimo comma dell'art. 18.

La ragione di questa proposta di soppressione è, che attribuendosi coll'art. 20 la presidenza delle sezioni ai magistrati, questi verrebbero troppo distratti dalle loro sedi e dai loro uffici, e questa considerazione è senza dubbio di non lieve importanza; ma io osservo che la Commissione ha nell'ultimo capoverso dell'art. 20 introdotto una provvida aggiunta, attribuendo al sindaco ed ai consiglieri la presidenza delle sezioni, non solo nei casi di impedimento, ma anche nei casi di insufficienza della magistratura.

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1888

E con questa aggiunta perde molto della sua forza l'obbiezione della Commissione.

Se non che io, volendo pure tenerne ancora conto, propongo un temperamento che sta tra la disposizione ammessa dalla Camera dei deputati e dal Ministero e la soppressione totale di essa da parte della Commissione.

Io chiedo che non tutte indistintamente le frazioni, che contino oltre i 50 elettori, abbiano una sede propria, ma l'abbiano solamente quelle che abbiano ottenuto il riparto de' consiglieri.

Vede così la Commissione come la mia proposta ridurrebbe molto la portata della disposizione di cui si tratta.

Gli elettori delle sezioni, quando votano separatamente per il numero de' consiglieri loro assegnati, non hanno certamente bisogno di affiatarsi cogli altri elettori del capoluogo del comune; e se si vuole davvero che alle votazioni concorra il maggior numero degli elettori, bisogna avvicinare loro il più possibile l'urna, come s'è fatto per le elezioni politiche.

Vi sono frazioni, specialmente in Toscana, che contano centinaia di elettori; vi sono frazioni che distano dal capoluogo del comune per 10, per 15 e più chilometri; e perchè non faciliteremo loro il modo di prendere parte alla votazione di chi deve sovrintendere ai loro interessi? Che se la Commissione ravvisasse esiguo il numero di 50 elettori per fare luogo alla sede elettorale nella sezione, io non ho difficoltà ad assentire e propongo che si elevi a 100.

Voglio quindi lusingarmi che verrà ammessa e la prima e la seconda parte del mio emendamento.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Sacchi.

Senatore SACCHI. Non ho che a domandare alla Commissione uno schiarimento.

Nell'art. 18 del progetto ministeriale al comma secondo è detto: « Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, per i comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale, o della maggioranza degli elettori di una frazione, sentito il Consiglio stesso, *deve* ripartire il numero dei consiglieri fra diverse frazioni, ecc. »; invece a questo comma la Commissione toglie le parole *deve ripartire*, e vi soggiunge le parole *potrà ripartire*.

L'articolo così proposto dalla Commissione è conforme all'art. 47 della legge vigente ed io specialmente che appartengo a una città la

quale fuori delle sue mura ha una popolazione sparsa in 15 e più frazioni grosse presso a poco uguale a quella riunita nel capoluogo, posso affermare che i miei concittadini non hanno avuto difficoltà di eseguire l'art. 47 della legge attuale in modo di ripartire i consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della loro popolazione e di lasciare che la votazione succedesse nelle frazioni stesse.

Da poi che vige questo sistema non accade mai nessuno inconveniente.

La Commissione nostra togliendo all'articolo proposto dal Ministero l'ordine che impone tale ripartizione e sostituendone la facoltà ha fatto un vero regresso.

Come vede la Commissione, io non ho motivo di lagnarmi dei miei concittadini perchè, al contrario, si sono mostrati molto benevoli e solleciti di applicare l'art. 47 della legge attuale, nel senso cioè della ripartizione; quantunque fosse semplicemente facoltativa, si è fatta senza scosse e turbamenti e funziona bene.

Ora domando alla Commissione perchè vuole sopprimere la parola *deve* e rendere facoltativa la disposizione.

A me pare che in una legge come questa colla quale si vuol fare un passo di più nel riconoscimento dei diritti de' cittadini in materia elettorale, dovrebbe togliere questa facoltà, questo arbitrio, e lasciare piuttosto la redazione del progetto ministeriale, cioè la parola *deve*. La ripartizione diverrebbe allora un diritto per i cittadini eletti, un obbligo per parte dei corpi amministrativi, e nulla si lascia al caso, a arbitrio che oggi ha potuto essere conforme ai sentimenti di equità e giustizia e domani potrebbe andar per via diversa.

Per conseguenza io mi permetto di proporre al Senato di approvare il secondo comma tal quale si trova nel progetto ministeriale, anzichè quello proposto dalla Commissione colla sostituzione di una parola che rende facoltativo un atto che il progetto ministeriale rende obbligatorio a forma di legge, in omaggio al rispetto che meritano tutti i cittadini, non dovendosi gli abitanti delle frazioni considerarsi da meno di quelli che vivono nel centro principale della città.

PRESIDENTE. Il signor senatore Zoppi propone un altro emendamento.

Dopo la parola *potrà*, dovrebbero aggiungersi le parole: *per giusti e ragionevoli motivi ecc.*

Il senatore Zoppi ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Senatore ZOPPI. Il primo emendamento che io mi permetto di proporre non è che di due parole, tuttavia parmi importantissimo, tanto più che altro non è che un complemento di quello introdotto dalla Commissione nel testo ministeriale.

Essa opportunamente osserva che inutile sarebbe di sentire il Consiglio comunale, se sulla semplice domanda della maggioranza degli elettori di una frazione, assenziente o dissenziente il Consiglio stesso, la Giunta provinciale dovesse decretare il riparto dei consiglieri fra tutte le frazioni del comune.

Tutta l'autorità della Giunta si compendierebbe in una semplice operazione aritmetica che qualunque scolarotto di terza elementare è capace di fare.

E giustamente l'onorevole Commissione col suo emendamento, sostituendo la parola: *potrà*, al *deve* che leggesi nel testo ministeriale, rende omaggio alla dignità della Giunta provinciale, e vuole impedire che avvenga che pochi elettori di una sola frazione indotti talvolta da tutt'altra ragione che dal bene delle frazioni stesse impungano la loro volontà alle altre ed al capoluogo; e venga così rotta quella compattezza che pur è tanto necessaria per il buon andamento dell'amministrazione, e che è tanta parte della forza dei comuni.

Io non pronuncierò il nome della città cui alludo, perchè l'ha già citato il mio amico e concittadino il senatore Sacchi, dal quale mi spiace dissentire in questa circostanza.

La città di Alessandria è in una condizione delle più speciali, e credo sia unica in tutto il Regno. Nell'interno essa non ha che una popolazione di 31, o 32 mila abitanti; quasi altrettanta ve ne è ripartita in 18 villaggi, alcuni dei quali sono in condizioni così anormali rispetto al centro della città da sembrare incredibile. Se si andasse a rintracciare, perchè la circoscrizione di Alessandria fu fatta in questo modo, forse bisognerebbe rimontare fino all'epoca feudale. Ed invero, abbiamo villaggi popolosi che distano da Alessandria da 20 a 25 chilometri, e per accedere ai quali si debbono

attraversare non solo diversi comuni, ma due diversi mandamenti.

Pur tuttavia l'Amministrazione procedette sempre col massimo accordo fra la popolazione rurale e la cittadina, a tal punto che in un tempo essendosi parlato di erigere la più parte di queste frazioni in comuni indipendenti, l'idea non ebbe favorevole accoglienza. E ciò era giusto perchè il municipio provvede sempre ampiamente a tutti i bisogni loro, e la indipendenza si sarebbe risolta in un onere gravissimo.

Questi villaggi concorrono nelle spese del comune per meno di un quarto, ma quelle che importano sono assai maggiori. Il concorso di esse nei proventi daziali non giunge al decimo della somma che pesa su gli abitanti della città. Dunque, se vi è una parte lesa, non sono le frazioni, ma la popolazione urbana la quale si equilibra quasi con quella delle campagne.

Se la Deputazione provinciale quando, or sono cinque anni, malgrado la seria opposizione del Consiglio comunale avesse posto mente a tutte queste cose, ed avvertito che il municipio con grandi spese aveva dotate le frazioni di una stupenda rete di strade, che gli edifici scolastici in ciascuna di esse erano tutti decretati, in parte eseguiti ed in parte prossimi a sorgere; che non vi era servizio al quale non si fosse dal municipio provveduto e si andasse sempre migliorando, essa non avrebbe dovuto fare altro che respingere questa domanda di riparto messa innanzi da pochissimi e senza che fosse sufragata da alcun ragionevole motivo.

Che questi villaggi possano chiedere di avere ciascuno i suoi consiglieri, sta bene: ma bisogna pure che suffraghino la domanda con motivi ragionevoli, come assai opportunamente è accennato nella relazione della Commissione.

È giusto, è equo che il volere dei pochi di una sola frazione si imponga ai molti? A me non pare. Ed è perciò che io non solo do il mio qualsiasi appoggio all'emendamento della Commissione, ma vorrei che fosse ampliato aggiungendo dopo la parola « *potrà* » quelle che propositi, cioè: « *per ragionevoli motivi* ».

Questa aggiunta che corrisponde perfettamente a quanto si dice nella relazione, io confido che sarà accolta e dall'onorevole presidente del Consiglio e dalla Commissione.

Mi spiace di aver chiesto ed ottenuta facoltà di parlare di un fatto che può sembrare spe-

ciale per la mia città, ma che però accadde, e può facilmente accadere in altri comuni.

Ho visto sempre che la maggior parte delle questioni che sorgono tra villaggi e capiluoghi provengono sovente dalla facilità con cui senza un giusto motivo si sono autorizzati i riparti dei consiglieri e stabilita una divisione fra le varie frazioni di un comune, mentre invece si dovrebbe cercare ogni mezzo per ottenere la maggiore loro compattezza.

Una seconda proposta io ho avuto l'onore di fare, tendente a stabilire che, decretato il riparto dei consiglieri, vi si debba procedere, prendendo per base, non la popolazione, ma il numero degli elettori.

Dove maggiore è il numero degli elettori, ivi è sempre presumibile che vi sia maggiore capacità, e nello stesso modo che sono privati del diritto elettorale gli analfabeti, non dovrebbero poi questi concorrere col loro numero a procurare alla frazione una maggiore rappresentanza.

Questa sproporzione che esiste assai di frequente fra la popolazione ed il numero degli elettori non può, a parere mio, venire dimenticata ed è perciò che spero di vedere favorevolmente accolta la mia proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

Senatore SONNINO. Io mi rallegro di trovarmi d'accordo colla Commissione in questo caso. Soltanto temo della poca fermezza colla quale la Commissione difende i suoi emendamenti...

Voti. Oh! oh!

Perciò temo che non difenda la soppressione come è proposta.

Ad ogni modo, siccome ho sentito l'onorevole senatore Cavallini a nominare la Toscana, io che in Toscana abito e dove ho avuto occasione di conoscere la legge comunale e provinciale nella sua applicazione, credo che questo comma che l'onor. Cavallini ha proposto sia di difficilissima attuazione non solo, ma richieda grandi spese ai nostri comuni.

Difatti, la nostra popolazione è molto divisa e oltre la difficoltà di costituire il seggio vi sono, ripeto, spese fortissime.

Per queste ragioni io prego la Commissione d'insistere nella soppressione dell'ultimo comma proposto dal Ministero e ad ogni modo qualora si dovesse accettare l'emendamento dell'ono-

revole senatore Cavallini, vorrei che si dicesse anzichè 50 elettori, almeno 100 elettori.

Poi vorrei, che invece di dire « la votazione avrà luogo, ecc. », si dicesse: « la votazione potrà aver luogo nella stessa frazione tuttavolta che il numero degli elettori sia superiore a 100 ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Sacchi.

Senatore SACCHI. A me duole di dovere intrattenere il Senato sopra una questione che alcuno crederà di poco momento, e mi perdonerà se sono costretto a manifestare il desiderio che venga approvato l'art. 18 tale quale risulta dal progetto ministeriale. Per verità non ho saputo darmi ragione della variazione che v'introdusse la Commissione ritornando alla legge antica, con lasciare alle Amministrazioni locali di eseguire o meno il riparto dei consiglieri quando si tratta di comuni composti di molte frazioni, togliendo alla legge di ordinarlo.

E qui debbo anzitutto rendere giustizia alla mia cittadinanza, chè anche con la legge antica i consiglieri furono ripartiti fra le diverse frazioni, le quali comprendono una popolazione presso a poco uguale a quella che vive riunita nell'abitato principale della città, e se, come ebbi già ad accennare, non conoscessi la gentilezza d'animo, la squisitezza di sentire e l'elevatezza di mente del mio collega senatore Zoppi, direi che con la sua proposta in certo qual modo voglia spargere dubbi su quel Consiglio comunale dopo che accanto ai consiglieri eletti dalla cittadinanza funzionano quelli che hanno avuto il loro mandato dalle frazioni.

Senatore ZOPPI. Domando la parola.

Senatore SACCHI. In tutto il tempo in cui funziona questo sistema non è accaduto nulla che possa giustificare alcun dubbio sul suo funzionamento.

La maggioranza del Consiglio riunisce i rappresentanti dei sobborghi e quelli della città senza distinzione. Non vi fu mai coalizione tra i rappresentanti dei sobborghi per offendere gl'interessi della città.

Se vi è qualche cosa da osservare è forse che i rappresentanti dei sobborghi generalmente sono molto ossequenti a quello che propongono i rappresentanti cittadini.

Dunque inconvenienti da questo sistema di ripartizione non ne nacque alcuno. I consiglieri delle frazioni si trovarono sempre d'ac-

cordo coi colleghi della città nel promuovere gl'interessi edilizi, anche quando essi non vi avevano alcun diretto interesse.

Non osteggiano mai per sistema il sindaco e la Giunta, neppur nelle spese puramente di lusso.

Il sistema dunque di riparto fatto per magistero di legge e non facoltativamente come nell'emendamento della Commissione, tra i sobborghi e le città, per quanto ve ne siano di quelli con una piccolissima popolazione e che hanno pochissimi elettori, è un sistema da non abbandonarsi.

Perchè dunque vorremmo sopprimere l'ordinativo della legge e ridare la facoltà del riparto alle Amministrazioni locali, aggiungendovi ancora condizioni che mi sembrano superflue? Perchè, onorevole Zoppi, vuole aggiungere al *potrà* l'espressione *per giusti motivi*? Ella, che è amministratore provetto, sa troppo bene che nelle leggi e nei regolamenti più si è parchi di parole meglio si eliminano le difficoltà nell'interpretarle.

Non posso quindi accettare la sua aggiunta perchè è certo che se si fa il riparto dei consiglieri, ciò avviene per giusti motivi e non per motivi capricciosi, ma in omaggio ai principi liberali della legge, che come volle l'allargamento del diritto elettorale non poté volere che la metà di una cittadinanza non abbia la sua rappresentanza direttamente eletta in sezioni sue proprie.

Desidero infine di sapere da qual concetto parti la Commissione per ritornare alla dizione dell'art. 47 della legge del 1865, e cambiare l'espressione imperativa nella facoltativa.

Credo di fare una modestissima domanda.

Se la Commissione mi darà plausibili motivi potrò forse acquietarmi, se così vuole il Senato; ma dichiaro che non potrò mai approvare alcun mutamento nella dizione del comma dell'art. 18 del progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Zoppi.

Senatore ZOPPI. Prego l'onor. Sacchi di riflettere che la popolazione di Alessandria è di 32,000 abitanti circa per la città e di 30,000 per la campagna, tanto che il numero di consiglieri comunali è di 31 per la città e di 20 per i villaggi.

Nello stato attuale delle cose non vi è lotta, è vero, ma esistono gravi discrepanze che po-

trebbero condurre a seri inconvenienti che sarebbe bene allontanare e prevenire.

La città è sempre stata generosa, molto generosa con le frazioni sue: lo sarà sempre; ma si faccia in modo che la buona armonia non sia mai minacciata e che quando si discute il bilancio non si debba mai cercare se i pesi sono maggiori per la città o per la campagna.

PRESIDENTE. Prego il signor relatore a dire la sua opinione sui vari emendamenti.

C'è anche l'emendamento del signor senatore Zoppi, col quale si domanda di sostituire la parola *elettori* a quella di *popolazione*.

Senatore FINALI, *relatore*. Rispondendo all'invito dell'onorevolissimo presidente, comincerò dal rispondere, per quanto si può, all'onorevole Sacchi, il quale domandava alla Commissione di conoscere da quali motivi essa era mossa nel ripristinare il *potrà* al *dere* nell'articolo che riguarda la costituzione delle frazioni in sezioni separate.

Noi l'abbiamo detto nella nostra relazione a pag. 20, dove è scritto:

« A che sentire il Consiglio comunale, se la ripartizione dei consiglieri tra le frazioni deve essere necessariamente fatta, anche quando lo avviso di quello sia contrario? E se la Giunta amministrativa provinciale non può rispondere con un rifiuto alle domande che le vengono fatte, non basterebbe e non sarebbe più conforme alla sua dignità, che essa ne pigliasse atto, come si suol dire, onde quelle avessero di per sè virtù costitutiva? Invece noi crediamo che la Giunta amministrativa debba vedere la ragionevolezza delle dimande, e la possibilità di fare distinte circoscrizioni elettorali entro il comune. Quando il Consiglio comunale lo chiede, o sulla domanda della maggioranza degli elettori di una frazione lo assente, s'intende che di regola la Giunta amministrativa ordini il riparto; ma se gli elettori della frazione chiedono la ripartizione e il Consiglio comunale, interrogato a quel proposito, resiste, bisognerà bene che la Giunta colla propria autorità tronchi il dibattito. Da ciò la sostituzione di un *potrà* ad un *dere*, là dove si parla della ripartizione dei consiglieri tra le frazioni, da farsi dalla Giunta amministrativa ».

E così mi sembra avere soddisfatto al quesito che ci rivolgeva l'onor. Sacchi.

In quanto poi ai vari emendamenti i quali s'incrociano, poichè c'è la proposta del progetto ministeriale, vi è la proposta del senatore Cavallini, vi sono due proposte, contraddittorie nei loro intenti, del senatore Sacchi l'una e del senatore Zoppi l'altra; la Commissione non ha potuto, qui in seduta, con abbastanza ponderazione studiare tutti i lati delle questioni; laonde prega il Senato di consentire a rinviare a domani la discussione dell'art. 18.

PRESIDENTE. La Commissione prega il Senato di voler rinviare gli emendamenti al suo studio.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora do lettura dell'art. 19.

Art. 19.

Il prefetto, d'accordo col primo presidente della Corte di appello, fissa il giorno delle elezioni in ciascun comune e lo partecipa alla Giunta municipale, la quale, con un manifesto pubblicato 15 giorni prima, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno, l'ora e i luoghi della riunione.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Sonnino propone che alla parola « ora » si sostituisca « le operazioni elettorali dovranno incominciare alle ore 8 antimeridiane ».

Il senatore Sonnino ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Senatore SONNINO. Siccome scopo di questa legge, si afferma, è di aumentare la libertà dei comuni, ma poi, coll'art. 14, invece, togliamo loro la facoltà di stabilire essi medesimi il giorno delle elezioni, sembra che sarebbe opportuno non lasciare all'arbitrio del prefetto di stabilire anche l'ora della convocazione.

O lasciamo questa facoltà alle Giunte, ovvero stabiliamo l'ora per legge.

Credo che sarà ammesso che le ore otto, come propongo io, sia un'ora confacente a tutti i comuni del Regno, si urbani, come rurali.

Io, che abito un comune rurale, so quanto sia conveniente che le operazioni elettorali comincino per tempo, propongo dunque le ore 8, e se la Commissione, volendo completare la mia

proposta, propone un'ora speciale per le città e un'altra per le campagne, tanto meglio.

Nelle campagne le Giunte locali sole possono indicare l'ora più opportuna; quindi io credo sia meglio togliere la facoltà di stabilirla al prefetto col presidente del tribunale che sono lontani, e determinarla addirittura per legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferraris.

Senatore FERRARIS. Io sto per fare una proposta che è nelle mie più profonde convinzioni, ma sono certissimo che essa non troverà l'accoglienza del Senato. Voi mi potreste domandare per quale ragione io faccia una proposta, della cui approvazione io non ho speranza alcuna. La faccio, o signori, perchè mi pare che una legge, la quale si dice avere per iscopo di aumentare la libertà dei comuni, viene invece a toglierla loro in una funzione nella quale nessun inconveniente si è mai riscontrato, ed in cui si troverebbe una lesione abbastanza grave, anzi una contraddizione con altre disposizioni.

L'art. 46 della legge attuale dà alla Giunta la facoltà di pubblicare 15 giorni prima delle elezioni un manifesto, nel quale si indicano il giorno, l'ora e il luogo della riunione.

Quali potrebbero essere le ragioni per togliere alla Giunta questa sì naturale facoltà? Nessuna, tranne se si venisse a sospettare che si indicasse un giorno, un'ora ed un luogo che non rispondessero alla libertà degli elettori; oppure che potesse racchiudere direttamente o indirettamente un artificio a danno della sincerità e della libertà della elezione.

E ciò indipendentemente dalla fiducia che si deve avere nelle Giunte municipali, le quali hanno una doppia elezione e dagli elettori come consiglieri comunali, e dai consiglieri comunali come rappresentanti il Consiglio, rappresentanza esso medesimo del comune.

Indipendentemente da questa considerazione, allorchando vi è l'intervallo di 15 giorni tra la pubblicazione del manifesto e l'elezione, mi sembra che nessun inconveniente potrebbe prodursi, dacchè, per l'intervallo, si dà agli elettori il tempo per intendersi, e pel luogo non è possibile non provvedere al maggior comodo degli elettori che si recano alle urne.

Ora, se nessuno inconveniente si può verificare per riguardo a questi tre atti prepara-

tori delle elezioni, mi sembra che togliere siffatta facoltà si riduce ad un sospetto contro la Giunta.

E, se avvi una parte in cui si deve esplicare naturalmente la funzione degli eletti municipali è precisamente quella di determinare, secondo le convenienze di ciascheduna località, il giorno, l'ora e il luogo dell'elezione.

Io ho indicato la ragione per la quale si verrebbe a ledere una prerogativa, che guarentisce, se non la libertà, almeno le convenienze di ciaschedun comune; vediamo ora quali sono le ragioni che hanno potuto indurre o possono suffragare il nuovo metodo proposto.

Si vuole nientemeno che frammettere e sostituire l'autorità giudiziaria. La ragione principale per cui si vorrebbe mutare l'attuale modo di stabilire l'elezione, si riattacca a quell'altra disposizione per cui gli uffici elettorali debbono essere normalmente presieduti da magistrati dell'ordine giudiziario.

Riservandomi a quando ne verrà il caso di parlare di questa presidenza degli uffici delle sezioni elettorali per parte di magistrati giudiziari, mi arresto, per ora, a quel metodo o processo che si vorrebbe introdurre con l'articolo 19.

Il prefetto, d'accordo col primo presidente della Corte d'appello, determina quello che secondo l'art. 46 della legge attuale è determinato dalla Giunta.

Io non posso così facilmente concepire come il prefetto ed il primo presidente possono avere criteri speciali per ciaschedun comune, e come riesciranno a combinarsi nello stabilire per tutti i comuni che compongono la provincia, e soprattutto al presidente della così ampia giurisdizione della sua Corte quanto al modo che meglio convenga agli elettori.

Intanto, ammettere l'ingerenza dell'autorità giudiziaria in questa determinazione introduce un gravissimo precedente: quello di falsare l'azione dell'autorità giudiziaria, la quale si esplica e deve solo esser chiamata nel decidere e pronunciare quando sorga una controversia di qualsiasi natura.

I magistrati sono costituiti e rappresentano lo Stato, la società, per definire le controversie tra i cittadini; i magistrati non sono chiamati, nè possono e non debbono mai, nè direttamente, nè indirettamente, entrare in atti od

uffici di natura amministrativa, e vi entrerebbero necessariamente col dividere la responsabilità dei prefetti nella determinazione che la nuova legge vorrebbe loro conferire con l'articolo 19.

Se questa ingerenza è pericolosa, forse che con questo si ottiene più facilmente l'intento che sembra volersi indicare?

A me pare che le stesse ragioni per cui la Commissione introdusse delle variazioni e delle modificazioni onde avere un maggior numero di magistrati a determinare per le elezioni, vi dimostri, come riattaccandosi questa ingerenza del primo presidente nella determinazione dei presidenti degli uffici elettorali, si verrebbe a creare una tale confusione e miscela di attribuzioni, e di uffici nel magistrato giudiziario, per cui, oltre a distrarlo dalle funzioni che gli sono naturali e specialmente attribuite, potrebbe, se non far cessare, in certo modo, per tutto il tempo in cui durerebbero le elezioni, certo intralciare l'andamento dell'amministrazione della giustizia...

Senatore MIRAGLIA. Chiedo di parlare.

Senatore FERRARIS... Ne verrebbe adunque una responsabilità non consentanea, anzi contraria, alle attribuzioni del potere giudiziario, una responsabilità che dal potere giudiziario verrebbe a riflettersi poi sul potere centrale politico, da cui dipende l'autorità giudiziaria.

Io ho indicato sommariamente senza alcuno svolgimento le maggiori ragioni che possono sussidiare taluno degli argomenti che io ho esposto, e pei quali io credo che non si possano privare, nè che vi sia ragione di togliere ai comuni la facoltà che loro attribuisce e deve loro conservarsi a tenore dell'art. 46 e che per altra parte il metodo che si vorrebbe surrogare a quello stabilito dalla legge vigente è non solo illiberale perchè contrario o lesivo della libertà dei comuni, ma perchè finirà per esautorare la stessa magistratura, ed a spostare le responsabilità che devono essere riservate a chi sta al Governo della pubblica cosa.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Poichè l'onorevole Ferraris ha fatto proposta che si tolga l'intervento della magistratura nelle operazioni elettorali, gli fo osservare che nel caso concreto non si

tratta di confondere le attribuzioni del potere giudiziario con quelle del potere amministrativo. Non ad altro oggetto mirano i due articoli 19 e 20 del progetto, che a dare, mercé l'intervento della magistratura, una garanzia della sincerità del voto. Se volessi accennare ai fatti dolorosi e scandalosi succeduti in alcune grandi città, ed anche in paesi di ristretta popolazione, il Senato non esiterebbe un momento a dare pronti provvedimenti, per uscire da uno stato deplorabile per la lotta dei partiti e per un sordido interesse personale inteso a scambiare il risultato della votazione.

Aggiungerò ancora, che mi pare che si dovesse estendere la facoltà del presidente della Corte d'appello a delegare l'incarico di presiedere gli uffici elettorali ai vicepretori comunali ed ai vice conciliatori. Non è questa una proposta, ma piuttosto una osservazione, a scanso di qualunque equivoco, poichè per la legge sull'ordinamento giudiziario, i vice pretori comunali ed i vice conciliatori sono anche funzionari dell'ordine giudiziario.

PRESIDENTE. Il signor senatore Errante ha facoltà di parlare.

Senatore **ERRANTE.** Debbo far riflettere al Senato, che i due articoli 19 e 20 si sarebbero dovuti discutere insieme, perchè una volta che all'art. 19 è detto che il presidente si deve mettere d'accordo col prefetto, si può domandare: ma come e perchè?

Appunto per quella tale facoltà che viene a lui concessa dall'art. 20 che non è stato ancor discusso.

L'onor. senatore Miraglia ha dato delle buone ragioni risguardanti tutto l'art. 20 ed io divido perfettamente la sua opinione; ma se dobbiamo discutere insieme l'art. 20 coll'art. 19, allora sarà il caso di entrare in materia e di fare tutte quelle osservazioni che esige il merito di questa nuova disposizione.

In quanto al merito della disposizione la quale si riflette sull'art. 20, l'idea che mosse la Commissione fu questa:

Che il presidente o chi ne fa le veci, ossia il magistrato che dovrà presiedere, toglie molti dubbi e tante difficoltà che finora ci sono state nell'animo di tutti, perchè finora si è supposto che chi risulta presidente di un dato ufficio determina un colore politico, e per questo si du-

bita dell'esattezza e veridicità delle votazioni presiedute da lui.

Il nuovo metodo è il vero modo di partecipare con maggiore garanzia alle elezioni, sotto gli auspici della giustizia rappresentata dalla magistratura.

Ripeto che i due articoli si debbano discutere insieme perchè tutto dipende, se si vuole entrare in questo nuovo sistema.

E se l'onor. Ferraris crede che l'ordine giudiziario non debba partecipare in veruna guisa alle elezioni comunali, gli articoli 19 e 20 vanno giù insieme.

INGHILLERI, commissario regio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

INGHILLERI, commissario regio. Io mi permetto di fare poche osservazioni alle ragioni esposte dall'onor. senatore Ferraris.

La logica tira per i capelli.

Gli articoli 19 e 20 sono inscindibili perchè l'uno articolo è dell'altro spiegazione e commento. Non è possibile parlare del concetto che domina l'art. 19 senza sdruciolare come benissimo ha fatto l'onor. Ferraris, sul contenuto dell'art. 20.

Dunque le osservazioni sono complessive perchè complessiva è stata la discussione...

Senatore **FERRARIS.** Domando la parola.

INGHILLERI, commissario regio.... e perchè non è possibile che disgiuntamente si faccia. Ora io domando quale fu il motivo che consigliò la disposizione degli articoli 19 e 20?

Tutti sanno in qual modo le operazioni elettorali avvenivano in qualche paese, in qualche città. Tutti sanno come spessissimo i risultati elettorali non erano il prodotto di una vera votazione, ma erano il risultato di maneggi e spesso di alterazioni.

E all'orecchio di tutti è giunta l'eco di qualche processo rumoroso che si è fatto in qualche grossa città.

Se questi sono gl'inconvenienti che si conoscono e di cui parla anche in modo fuggevole l'onor. relatore nella sua relazione, se gl'inconvenienti, che per fortuna non sono generali, esistono, è una necessità...

Senatore **CAMBRAY-DIGNY.** Domando la parola.

INGHILLERI, commissario regio.... il provvedere. In qual modo vi si provvede?

Ora io credo, e con me ha creduto la Com-

LEGISLATURA XVI — 2.^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1888

missione, che uno dei modi con cui si opera l'alterazione della votazione è la determinazione del giorno. Ciò che sembra, cosa modesta e piccolissima, in moltissimi comuni e moltissimi paesi è cosa di una grande importanza. Spesso dalla determinazione del giorno, si può avere il risultato di ottenere un maggiore o un minore concorso alle urne.

E quindi dovendosi stabilire che la determinazione del giorno fosse fatta, non da persone sospette di parzialità, ma da persone che hanno il dovere di non parteggiare, non c'era altro modo di provvedere, che quello di dare al prefetto, che è l'autorità della provincia, d'accordo col presidente della Corte d'appello, la facoltà attribuita dalla vigente legge alla Giunta comunale. L'accordo del presidente era necessario per rendere possibile l'attuazione dell'art. 20.

L'intervento della magistratura significa stremare, diminuire, la libertà comunale, menomare l'autonomia dei comuni?

Me lo permetta, l'onorevole Ferraris, con tutto il rispetto che devo alla sua persona, io non ho questa convinzione, appunto perchè altra cosa è la funzione giudiziaria o amministrativa, altra cosa è l'esercitare un mandato, una delegazione per assicurare, per vigilare, per dare una determinata garanzia.

Io credo che la libertà comunale, per questo rispetto, possa in qualche modo assomigliarsi alla libertà individuale. Or bene, io che sono liberissimo, quando dichiaro la mia volontà innanzi ad un ufficiale pubblico che la raccoglie per garantirne la verità, non credo che la mia libertà individuale sia diminuita per questo fatto.

Or, se la mia libertà individuale non è per nulla diminuita dal fatto che interviene un pubblico ufficiale a raccoglierla, non credo, che, solo perchè in un seggio siede un funzionario dell'ordine giudiziario che non agisce, che non opera, che non esercita funzioni amministrative, solo per questo si debba ritenere che le libertà comunali sieno menomate, e che quindi il concetto della legge sia illiberale.

Se l'autorità giudiziaria fosse chiamata a sindacare direttamente l'operato dell'Amministrazione, se l'autorità giudiziaria dovesse agire dentro la pubblica amministrazione, oh allora saremmo perfettamente d'accordo col'onorevole Ferraris.

Ma quando l'autorità giudiziaria non è chiamata ad agire o ad operare nell'amministrazione, ma unicamente ad assicurare quello che si fa, unicamente a garantire la sincerità dell'elezione, ma allora, mi perdoni, onor. Ferraris, io veramente non vedo nulla che possa menomamente offuscare i principii di libertà che devono governare le amministrazioni comunali.

Se ne offenderà forse la libertà dell'autorità giudiziaria? Ne scemerà forse il suo prestigio?

Ma io non lo credo, perchè io ritengo che tutto qui si coordina, tutto dipende dall'intenderci, che cosa si vuole fare e che cosa si fa.

Imperocchè, se l'autorità giudiziaria dovesse operare dentro l'amministrazione, lo comprendo, il prestigio dell'autorità giudiziaria ne verrebbe meno non solo, ma ne seguirebbe una vera confusione e perturbazione di poteri e di giurisdizione. Ma quando l'opera sua non eccede in verun modo i limiti delle sue funzioni, cioè di garantire quello che si fa, l'autenticità di ciò che si opera nei seggi elettorali, questo fatto, credo, non menoma, ma aumenta il prestigio dell'autorità giudiziaria, che è presidio e tutela del diritto.

Io mi permetto ora di dire una parola intorno alle osservazioni fatte dall'onor. Miraglia.

Nel suo discorso l'onor. Miraglia voleva anche estesa la facoltà di delegare i funzionari dell'ordine giudiziario non solo ai vicepretori mandamentali, ma anche ai vicepretori comunali.

Ora io credo che quando la legge adopera la parola vicepretori, li comprende tutti; perchè se è chiamato anche il conciliatore, che appartiene all'ordine giudiziario, ma che poi non si ritiene sia effettivamente uno degli organi essenziali dell'ordinamento giudiziario, a fortiori credo che, quando si dice vicepretore, tutti i vicepretori di qualsiasi natura siano, di qualsiasi fatta possano esser chiamati ad intervenire nei seggi elettorali.

Perciò ritengo che l'emendamento proposto dal senatore Miraglia non abbia una pratica importanza.

E concludo. Onorevole Ferraris, se questi due articoli avessero o potessero produrre una diminuzione delle libertà comunali o una diminuzione del prestigio della autorità giudiziaria, ritenga che non avrò preso con tanta convin-

zione la parola. Ma io ho un profondo convincimento che le libertà comunali se ne avvantaggeranno, perchè esse tanto più sono vere ed efficaci, quanto maggiori sono le garanzie per mezzo delle quali ne risulti una Amministrazione che sia opera e prodotto vero e sincero del voto degli elettori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ferraris.

Senatore **FERRARIS.** È vero, la questione riguarda effettivamente tutti due gli articoli 19 e 20; esaminiamola brevemente, rimpetto al comune, rimpetto agli elettori, e rimpetto alle amministrazioni.

Rimpetto al comune. Io non ho detto che il ripristinare l'art. 46 bastasse a garantire la libertà e l'autonomia dei comuni, ho detto soltanto, ed in questo persisto, che uno degli atti con i quali si manifesta la libertà, si atteggia l'autonomia dei comuni è quello della facoltà di stabilire il giorno, il luogo e l'ora in cui debbono aver luogo le elezioni.

Non allarghiamo la questione, per non farla cadere nell'assurdo.

Si tratta di scegliere tra il sistema attuale, che io ritengo perfettamente conforme a tutto l'ordinamento amministrativo comunale, al sistema che mi propongo di esaminare in seguito all'art. 20.

Ciò in riguardo ai comuni. In riguardo agli elettori, l'onor. Miraglia vi parlava di raggiri, di intrusioni, di sostituzioni delle schede nelle urne ed altri fatti, i quali alterano la sincerità delle elezioni. L'onor. commissario regio accennava anzi a località in cui questi fatti abbiano potuto verificarsi, ed ai quali sia urgente di trovare opportuni rimedi.

Io non conosco, non posso parlare di tutti i comuni del Regno, sono 8259; ma conosco e credo potermi portare mallevadore per una gran parte d'Italia; sono intanto conosciuti i documenti della giurisprudenza sia amministrativa, come giudiziaria, e non ne risulta che siffatti inconvenienti si siano verificati nè in tanta frequenza, nè con tanta gravità.

Io non voglio eccitare l'onor. Miraglia, e darvi insegnamento; credo tuttavia potergli ricordare che le leggi si fanno per i casi comuni, più frequenti, e non per quelli che accadono raramente.

Ma, o signori, crediamo noi, o speriamo di

trovare un processo di operazioni elettorali, che escludano i brogli o raggiri che precedono od accompagnano le operazioni stesse? Invero sarebbe desiderabile che si trovasse una forma così rassicurante; ma non è, come dimostrerò fra poco, coll'intervento di un magistrato giudiziario, che potrebbonsi togliere completamente tutti gli inconvenienti, ed i pericoli prodotti da simili fatti, e da altri più deplorabili.

Arrestiamoci per ora agli effetti che questa singolare disposizione possa produrre rimpetto agli elettori. Io ho già avuto, più volte, nel corso dell'esame di questa legge, in animo di avvertire che molte, troppe disposizioni tendono o sono ispirate al proposito di farsi continui, solleciti tutori dei cittadini; di quelli stessi ai quali in tanti modi vogliamo riconoscere od attribuire così grandi facoltà, e, come professiamo, una maggior libertà. Ed invero, noi, a dirne una sola, ci facciamo tutori dell'elettore che non sappia correntemente leggere, poichè non gli si metta in mano una scheda che non sia l'espressione della sua volontà. Per contro, in qual modo eviterete i brogli che si fanno per sedurre l'elettore, che voi temete essere di mente poco capace?

Per carità, nei governi civili e di libertà, a base di suffragio, massime così allargato, è pur d'uopo avere un po' di fiducia in quelli sui quali riposa tutto l'edificio del governo dello Stato e dei comuni. Perchè talvolta si verificano o possano verificarsi degli inconvenienti, non è una ragione perchè non si lasci ai cittadini di provvedere essi medesimi a garantirsi nell'esercizio della loro libertà. Per i frodatori ci sono le leggi penali.

Ma se rispetto agli elettori si mostra così limitata fiducia nella loro oculatezza, nella sincerità dei loro voti, passando all'ingerenza che si vuole attribuire ai magistrati giudiziari, non vorrei, fin da principio, usare un'espressione poco riverente all'ordine giudiziario, al quale in tutta la mia vita mi sono sempre dimostrato ossequiente. Ora io temo che quel magistrato, al quale si vorrebbe attribuire la presidenza degli uffici elettorali, non sempre possa fare una figura conforme alla dignità della toga che egli riveste. I due articoli non si possono scindere, esaminiamoli tuttavia parzialmente.

Senatore **MIRAGLIA.** Domando la parola.

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 NOVEMBRE 1888

Senatore FERRARIS. Per primo voglio parlare dell'ufficio, al quale è richiamato il presidente della Corte d'appello.

Facciamoci un'idea pratica. Siamo ancora nell'art. 19. Vi sono dei primi presidenti che hanno quattro o cinque provincie, tutte importantissime. Essi dovranno mettersi d'accordo, notate bene, o signori, mettersi d'accordo, il che vuol dire che essi debbono discutere le proposte, le quali, d'altronde, naturalmente, necessariamente dovranno esser loro fatte dai prefetti.

Prendiamo ad esempio Milano.

La Corte di Milano ha fatto la sua giurisdizione a quattro provincie, Milano, Como, Sondrio, Pavia, e 1110 comuni. Come volete che coscienziosamente il primo presidente sappia negare l'accordo che gli viene domandato? Esso non potrà che arrendersi alle proposte dei prefetti; e giacchè esso deve soprattutto preoccuparsi della possibilità o convenienza per la designazione dei magistrati, dovrà accordarsi con tutti i prefetti della giurisdizione; e decidere in ultimo grado su quello che si possa o convenisse di fare.

Ed è su questo che vi prego di fissare e mi permetto di richiamar la vostra attenzione. Il prefetto od i prefetti avranno determinati i giorni e le ore secondo le esigenze locali, talvolta anche, e soventi, politiche. Il presidente della Corte, le accetti o non, ne assume la responsabilità.

Quindi necessariamente nel pubblico il diritto, certo l'opinione: o che tutto sta nelle mani dei prefetti i quali abbiano voluto che si facesse in un modo piuttosto che in un altro, o che i primi presidenti vi abbiano aderito, sebbene ad essi manchi ogni mezzo, per pronunciarsi, per apprezzare le ragioni, trasmodano, pur sempre, alla loro competenza, soprattutto al loro ufficio.

Io non veggo, stando sempre all'art. 19, quale interesse possa avervi il Governo. In verità non è a noi che spetta di dar consigli a chi con mano tanto ferma regge i destini del paese; però a chi non abbia quella ampiezza di mente, non può a meno di fare un certo senso il vedere, come si voglia richiamare al potere centrale una responsabilità così grave, e far partecipare l'ordine giudiziario nelle critiche, nel malcontento che così frequente sorgono nei

comuni a seguito delle designazioni dei giorni delle elezioni perchè le riterranno fatte con disagio degli elettori, o con altre vedute.

A questo riguardo si potrebbe dire: i primi presidenti come non prendono la parola dal potere centrale, così non subiscono alcuna delle lagnanze, che risalgono al Governo; lo prendono invece tanto dall'autorità che loro conferisce la legge e lo esercitano col privilegio della dignità che accompagna tutte le loro funzioni.

Ma allora, dico io, se non si ha in animo o per iscopo di prendere, anche indirette, siffatte ingerenze, perchè mescolare il primo presidente, un magistrato, che si in alto grado, ma solo collegialmente esercita la sua giurisdizione nel rendere ragione alle parti, confondendolo coi prefetti, magistrati rispettabili, ma come dell'ordine amministrativo e politico, dipendenti dal potere centrale?

Vedete dunque che il proposto procedimento involge con una necessità fatale l'ingerenza del Governo, e che tutte le circostanze solo possono valutarsi dai singoli comuni, speciali al loro territorio; ed i comuni sono non meno che 8259.

Il Governo e l'eminente statista che ora lo regge ha abbastanza forza per rispondere, per sopportare cotesta responsabilità; ma non è con delle responsabilità, delle ingerenze non necessarie che si provvede alla buona amministrazione del paese.

Veniamo all'art. 20. E qui una prima osservazione, la quale non è che la ripetizione, sotto altra forma, ma sotto il medesimo aspetto, di quello che vi presentava poi presidenti delle Corti di appello.

Facciamoci un'idea di questo magistrato mandato a presiedere gli uffici elettorali.

Essi, si dice, rappresenteranno la legge e daranno l'indirizzo e serviranno di aiuto a coloro che compongono l'ufficio.

Siccome però questi hanno libertà di voto e prendono anche una parte attiva nelle operazioni e nelle decisioni provvisorie, se li sospettate capaci di commettere, o lasciare che si commettano frodi, queste non sono rese meno possibili e meno artifiziose, malgrado la presidenza del magistrato, anche supponendolo dotato di tutta l'energia e di tutta la capacità necessaria. In questo caso che cosa farà egli? Naturalmente

si opporrà, ne redigerà verbale, ma anche questo è opera a voto collegiale.

Comunque, ecco il magistrato gettato in mezzo alla lotta, alle passioni.

Supponiamo un caso pratico. Il magistrato trova quattro scrutatori che hanno voluto, non dico partecipare, ma stendere un velo benigno su certi fatti non corretti.

Il magistrato presidente li rileva, fa votare; gli scrutatori contrappongono altri apprezzamenti; quindi denunce, opposizioni destinate a formare materia di procedimento.

In qual figura il magistrato presidente, in dissenso cogli altri scrutatori, comparirà avanti all'autorità chiamata a giudicare?

Quando si verrà al cimento delle prove, necessariamente il magistrato presidente si troverà travolto in lotte passionate, partigiane.

Pensateci sopra, o signori.

E qui credo di rispondere ad una osservazione che si è fatta, vale a dire, che l'ingerenza della magistratura, giusta gli articoli 19 e 20, non sia di natura amministrativa, e che quindi non sia vero che si vogliano nè cambiare i giudici in amministratori, nè confondere la funzione del giudicare con quella dell'amministrare. I magistrati, si dice, non amministrano, nè quando il primo presidente si accorda col prefetto, nè i magistrati delegati alla presidenza, quando presiedono. Facile è la risposta: non amministrano nel senso stretto e proprio dell'atto, ma e nell'uno e nell'altro caso, apprezzando le circostanze determinanti il giorno delle elezioni, o pronunciando, anche solo presiedendo una decisione preventiva sulle operazioni elettorali, non prendendovi parte, fanno atto di magistratura giudiziaria.

Il magistrato che presiede le sezioni dà il suo voto; ma è chiamato dal suo ufficio a far constare per processo verbale di quanto succede, ed è destinato a trarre avanti ai tribunali coi frodatori, anche gli scrutatori che fossero stati più facili di lui. Tutto questo non è amministrare. L'egregio oratore che faceva questa osservazione, non avvertiva in quel momento che i magistrati giudicano sulle controversie, sui fatti in cui siano interessati o i privati, o la pubblica pace, o le ragioni del pubblico; non mai sopra atti cui abbian preso parte. Ora, se i magistrati cominciano a prendere una qualche ingerenza anteriore, riman-

gono esclusi giusta le regole della ricasazione. Essi sono, ripetasi, costituiti o come parte o come apprezzatori di quel fatto che viene impugnato e di cui si discute davanti all'autorità.

Quindi io, per quell'altissimo rispetto che ho sempre avuto per i magistrati, per quel riguardo che ad essi si deve avere nei paesi liberi, dove le passioni e le lotte non trovano e non possono trovare altro miglior sussidio che nei magistrati, non vorrei che i magistrati scendessero nell'arena delle lotte elettorali; Tanto più (stavo per dire una parola grave) condannabili saranno le manovre e i raggiri che abbiano potuto viziare le elezioni, tanto più grave sarà la responsabilità che indirettamente ai magistrati ne verrebbe.

A mio avviso quindi — e sarò in questa parte probabilmente inconvincibile — l'art. 20 e tutti quelli che si riattaccano a questa modificazione, non dovrebbero incontrare l'approvazione del Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sambuy.

Senatore DI SAMBUY. La risposta fatta dal senatore Miraglia e dall'egregio commissario regio al primo discorso dell'onor. Ferraris mi aveva fatto temere di non avere udito bene quanto egli aveva espresso. Ma ora, senza entrare in nessun modo nella questione giuridica e nelle osservazioni fatte dal senatore Ferraris intorno alla opportunità di veder gli uffici spesso presieduti dai magistrati o dai delegati dell'autorità giudiziaria, mi permetta il senatore Ferraris di fermarmi ad un punto solo del suo primitivo discorso, là ove ha messo in confronto l'art. 46 della legge vigente cogli articoli che ora stiamo discutendo.

È parso al senatore Ferraris, ed ora son persuaso d'averlo capito bene perchè ebbe a ripeterlo nel secondo discorso, che si venisse innanzi a noi con una limitazione di libertà.

L'art. 46 dice che le Giunte comunali, con che si facciano le elezioni entro il mese di luglio, hanno il diritto di fissare il giorno dell'elezione.

Questa apparente menomazione di libertà mi

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1888

sembra, nelle condizioni che sta per creare la legge in discussione, non possa più invocarsi, imperocchè, invece di nuocere alla libertà, ne diventi anzi una guarentigia; e dirò il perchè. Il senatore Ferraris mi concederà che qui non si tratta soltanto delle elezioni comunali, ma eziandio delle elezioni provinciali.

Ora, siccome noi vedremo nei successivi articoli che le elezioni provinciali devono aver luogo nello stesso giorno in tutti i comuni d'un mandamento e che sappiamo altresì che vi sono consiglieri provinciali, i quali sono nominati da parecchi mandamenti, ne nasce la conseguenza che nello stesso giorno tutti i comuni di un mandamento e talvolta tutti i comuni di vari finitimi mandamenti sono obbligati a procedere alla elezione del consigliere provinciale in conformità della nuova legge.

Ora, il senatore Ferraris non desidera certamente che si fissi un giorno nei comuni per la elezione provinciale, ed un altro giorno *ad libitum* delle Giunte per l'elezione dei Consigli municipali.

Orbene, in questa condizione di cose....

Senatore FERRARIS. Quello che vorrò lo dirò a suo tempo.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere: è il regolamento che mi obbliga a fare questa raccomandazione

Senatore DI SAMBUY. Mi conceda, onor. Ferraris, di parlare su quanto ha già detto. Ella ha detto che trovava una menomazione di libertà nel veder fissato il giorno della elezione; io ripeto che questa misura reputo indispensabile. È evidente che qualcuno deve fissarlo questo giorno in tutti i comuni che nello stesso giorno devono procedere all'elezione del consigliere provinciale. Chi lo ha da fare se non il prefetto? E lo deve fare il prefetto solo? No certo, poichè ci vuole l'intervento dell'autorità giudiziaria per la destinazione dei presidenti degli uffici.

Dunque il prefetto, d'accordo coi primi presidenti debbono fissare questo giorno, come ci vien proposto.

Non vedo in questo alcuna menomazione di libertà.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Io ho avuto ed ho la massima deferenza per l'onor. Ferraris, ma mi per-

metta che io gli faccia osservare che se a lui non risulta che nelle elezioni fatte a norma della legge vigente siasi dato luogo a tutti i raggiri ed alle frodi da me e dall'onor. commissario regio accennati, i giudizi penali e le continue inchieste amministrative hanno dimostrato ad evidenza che frodi e raggiri hanno turbato la pubblica coscienza. Ed invano lo stesso senatore Ferraris ha esclamato che se l'intervento di un magistrato nella presidenza delle elezioni basta ad escludere tutte le frodi, tuttavia qualche inconveniente si verificherà. Certamente inconvenienti non ci saranno che quando il mondo sarà convertito in un paradiso terrestre. (*ilarità prolungata*). Se non si può aspirare a togliere tutti gl'inconvenienti, si deve fare di tutto per evitare brogli elettorali, ed il magistrato che non ha, nè può avere interesse a divenire uomo di partito, vigilerà con scrupolosa cura alla legalità della votazione; e così si avrà una grandissima garanzia dell'esercizio del diritto elettorale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Corte.

Senatore CORTE. Questo mi pare veramente un problema molto complesso; un problema nel quale i coefficienti indeterminati sono tali e tanti che la soluzione non può che essere una quantità immaginaria.

Qui si dispone una specie di mobilitazione delle forze giudiziarie; ed è una cosa che, secondo me, più che dall'ufficio di un primo presidente di Corte d'appello, dovrebbe esser fatta dall'ufficio dello stato maggiore. Qui si tratta anzi di mobilitare delle forze, le quali sono insufficienti per la battaglia elettorale che si deve combattere.

Io vorrei sapere quanti sono i magistrati di cui può disporre un primo presidente di Corte d'appello: vorrei sapere quante sezioni elettorali vi sono; ed allora io potrei rendermi conto della possibilità di delegare opportunamente le persone per presiedere questi singoli uffici.

Ma io credo che questa sia una grande illusione di credere che sia possibile di far presiedere quest'ufficio da persone le quali offrano garanzie maggiori di quelle richieste fino ad ora, e credo che queste persone non sia possibile di trovarle, e che si finirà per avere un conciliatore od un viceconciliatore il quale offrirà garanzie molto minori di quelle che offrono

gli attuali presidenti degli uffici elettorali. Per cui, di fronte alla impossibilità matematica, numerica di provvedere a questo, io mi accosto all'opinione espressa dal mio onorevole amico il senatore Ferraris e propongo come egli propose che si lascino le cose come sono e non si cambino ulteriormente.

Io vorrei sentire l'opinione di un presidente di Corte d'appello il quale dovesse, in una giurisdizione come quella, per esempio, di Milano, a cui ha fatto allusione l'onor. Ferraris, nella quale ci saranno duemila cinquecento uffici elettorali, mobilitare a giorno e tempo fisso tutta quella schiera di magistrati che deve essere mandata qua e là a presiedere gli uffici.

Io credo che se si fosse iniziato uno studio statistico non si sarebbe neanche pensato ad un simile provvedimento. L'aritmetica in molti casi è una ottima consigliera, ed io credo che se in questo caso consulteremo l'aritmetica lasceremo le cose come sono.

PRESIDENTE. Il senatore Cavallini ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Io non entro nella questione che fu dibattuta finora dagli onorevoli preopinanti, poichè essa mi sembra esaurita, e tutti oramai conosciamo i vantaggi e gl'inconvenienti che derivano dal sistema proposto.

Io richiamo per un solo istante l'attenzione del Senato sopra una delle conseguenze, che la disposizione che ci viene proposta non può a meno di arrecare, ed è la questione della spesa.

Noi abbiamo 8250 comuni, ed è detto all'articolo 21 che al segretario sarà corrisposto un onorario di L. 10.

Per lo passato, e sin qui, quest'ufficio non era remunerato, eppure niuno si ricusava di assumerlo. Non vedo quindi la necessità di ricompensare il segretario per l'avvenire.

Vediamo quale è l'onere che si impone al paese con questa innovazione.

Amesso che in media si abbiano due sezioni per ogni comune, ed io sto di gran lunga al disotto del vero, la spesa per i segretari ascenderebbe a L. 165,000 per ogni anno, giacchè ogni anno si rinnovano in parte i Consigli comunali.

A questo nuovo peso ai contribuenti aggiungiamo ora l'altro ben maggiore per la presidenza che si devolve alla magistratura.

Evidentemente i magistrati non devono sborsare del proprio nel viaggio, nel vitto e nelle pernottazioni fuori della loro residenza. Almeno bisogna tenerli indenni dalle spese così dette forzose, e siccome l'indennità vuole essere proporzionata all'altezza della loro posizione, così è ben ovvio lo scorgere che le nuove disposizioni impongono un contributo di centinaia di migliaia di lire.

Aggiungiamo ancora la remunerazione che deve accordarsi ai membri della Giunta amministrativa, di cui parleremo più tardi, e vedrete subito quale è il dono finanziario che ci apporta la nuova legge.

Sta bene garantire la sincerità delle elezioni. Si condanni chi pecca, ma per i pochi delinquenti non si dannino tutti gli altri. Condanniamo il singolo individuo che commette il falso, ma non il comune innocente.

Abbiamo comuni, abbiamo provincie, che non possono per le spese facoltative disporre più di un centesimo, e noi li aggraviamo ogni giorno di spese obbligatorie.

La questione finanziaria si impone a tutti. Arrestiamoci! Non dico altro.

PRESIDENTE. Siccome la discussione si è aggirata sugli articoli 19 e 20, a questo art. 20 il senatore Sonnino propone un altro emendamento, quello cioè di togliere al secondo comma le parole « vicepretore e conciliatore », ciò che vuol dire sopprimere il secondo comma.

Darò lettura anche dell'art. 20.

Art. 20.

Tanto gli uffici provvisori, quanto gli uffici definitivi delle adunanze elettorali saranno presieduti da magistrati, compresi gli aggiunti giudiziari e gli uditori, o da ufficiali del Pubblico Ministero presso le Corti e i tribunali.

In caso di necessità riconosciuta dal primo presidente della Corte, potrà anche destinarsi a presiedere l'ufficio il vicepretore o il conciliatore.

Il primo presidente della Corte d'appello, dopo determinato il giorno della elezione ai termini dell'articolo precedente, e non più tardi di otto giorni prima della elezione, designa i funzionari che dovranno presiedere ogni singola sezione.

In caso d'insufficienza o di impedimento dei

medesimi, che avvenga in condizioni tali da non permetterne la surrogazione normale, assumerà la presidenza il sindaco o uno dei consiglieri per ordine d'anzianità.

L'onor. senatore Sonnino ha facoltà di parlare.

Senatore SONNINO. Mi riferisco a quello che hanno detto gli onorevoli colleghi sulla questione.

PRESIDENTE. Il senatore Finali, relatore, ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. Questa è una delle parti del progetto di legge, che ha dato luogo alla più lunga discussione fra i membri della Commissione, ed è anche la parte che è stata più lungamente trattata nella relazione.

Il relatore prova una certa soddisfazione nel notare che non si è detto argomento pro e contro l'introduzione del nuovo sistema, che non sia stato, sebbene più brevemente, espresso nella relazione della Commissione, meno l'argomento finanziario messo innanzi dall'onorevole Cavallini.

Nella relazione è dichiarato che i due emendamenti da noi proposti all'art. 20 mirano a rendere più facilmente attuabile il nuovo sistema.

La maggioranza per approvare questo nuovo sistema è di un voto. Io appartenni ed appartengo ancora alla minoranza. L'opinione della maggioranza fu espressa dall'onor. Errante; quindi io mi limito a dichiarare che, in qualunque modo sia risolta la questione dal Senato, credo opportuno, e in questo è unanime la Commissione, il primo emendamento dell'onorevole Sonnino; poichè è ben necessario che la legge determini l'ora nella quale debbano cominciare le operazioni elettorali.

Dal momento che l'art. 22 dice che, quando alle 10 non siasi ancora costituito il seggio definitivo, si procede in una certa guisa, è ragionevole che sia determinato un congruo tempo fra il principio delle operazioni elettorali e le ore 10, che è un termine fatale, spirato il quale l'ufficio provvisorio diventa definitivo. E questa determinazione delle ore 10 ant. sta in relazione con una disposizione dell'art. 23, il quale vuole che le operazioni elettorali non siano chiuse prima delle 4 pom.

Fatte queste dichiarazioni, poichè il Senato

conosce qual è l'opinione della maggioranza della Commissione e quale l'opinione della minoranza, non ho che da attendere il suo voto.

PRESIDENTE. Voglia l'onorevole relatore avere la bontà di dire pure il parere della Commissione sugli emendamenti proposti dal senatore Miraglia.

Il senatore Miraglia propone questo emendamento: che all'art. 20, secondo comma, dopo le parole: *il vicepretore*, si aggiunga: *mandamentale o comunale*; e dopo le parole: *il conciliatore*, si aggiunga: *o viceconciliatore*.

Senatore FINALI, *relatore*. La Commissione è unanime nel non credere questa aggiunta necessaria, perchè con la parola *vicepretore*, che è generica, non vi è bisogno di specificarne le categorie; e quando si va al conciliatore, pare alla Commissione che non si debba scendere fino al viceconciliatore.

Prego poi l'onor. Miraglia di osservare, che la Commissione per ovviare all'inconveniente della deficienza nel numero dei magistrati, in relazione al numero delle sezioni, è stata indotta ad ampliare la disposizione dell'art. 20, ultimo paragrafo; tanto da permettere che invece del magistrato sia chiamato alla presidenza dell'ufficio il sindaco o uno dei consiglieri per ordine di anzianità. Questa è la variazione introdotta dalla Commissione.

La proposta ministeriale diceva: *in caso d'improvviso impedimento* (la quale frase pare accenni ad uno di quegli avvenimenti che è da augurarsi che non succedano frequentemente); noi abbiamo detto: *in caso di insufficienza od impedimento*, e mi pare che il signor ministro, nella nostra conferenza, avesse dichiarato di accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro dell'interno.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. In verità, io sono dolente che questa discussione sia divenuta così ardente.

Per me sta, che nella proposta del Governo sia la sola, la vera garanzia, perchè le elezioni possano riescire sincere, se realmente vogliamo la sincerità del voto.

Non furono redatti senza una ragione questi articoli; lo furono in conseguenza di fatti abbastanza scandalosi, dei quali il nostro paese serba ancora ingrata memoria.

Le elezioni in alcune parti del Regno erano

diventate, non più una nobile lotta amministrativa, ma una lotta di interessi materiali, e direi anche di insidie e di intrighi.

Ordinariamente i più avveduti, nella prima ora del giorno stabilito alla votazione, sogliono assaltare gli uffici, se ne impossessano, compongono a loro guisa il seggio, e se lo assicurano nel modo che al partito invadente conviene.

Non basta ancora.

Fuori le porte del luogo ove si deve votare si mettono ordinariamente cinque o sei compari, i quali hanno l'arte di allontanarne tutti gli elettori i quali giungono tardi, loro dando a credere che tutto sia finito, e che però sia inutile di entrare.

Costituiti siffattamente i seggi, e ciò è avvenuto in una delle nostre grandi città, ne seguono poscia gli altri inconvenienti che tutti abbiamo deplorato, cioè il mutamento completo della votazione.

Si rifanno allora i processi verbali, si distribuiscono i voti secondo gli interessi delle clientele, e si dà infine come risultato dell'elezione quello che è stato convenuto fra i più abili ed i più sfacciati faccendieri.

Quale è il modo di uscire da questo deplorabile stato di cose? stato deplorabile, che ci ricorda quello che è avvenuto nei comizi di una grande repubblica, allorchè si è dovuto nominare il Presidente o si son dovuti scegliere i deputati al Congresso?

L'unico modo è quello di affidare alla magistratura la presidenza dei seggi.

Il giudice inamovibile non ha interesse a falsare la verità delle elezioni, egli è fuori degli interessi locali, è animato dal sentimento del diritto e del dovere, che impone il suo patriottismo e che costituisce la sua autorità. Portando i magistrati alla presidenza dei seggi, possiamo essere sicuri che quanto si ebbe a deplorare sino ad oggi non potrà più avvenire.

Due obiezioni vennero fatte: l'una, che il numero dei funzionari dell'ordine giudiziario possa non bastare; la seconda è quella fatta dall'onor. senatore Cavallini, che la spesa sia talmente eccessiva da non poter essere sopportata dai comuni interessati.

Incomincio da questa seconda, e dirò all'onorevole senatore Cavallini, che, tra il pericolo di una spesa eccessiva, e quello di pessime am-

ministrazioni, quali indubbiamente uscirebbero dalle indegne manipolazioni delle urne, io preferisco, e tutti gli onesti cittadini debbono preferire, il primo.

Andiamo alla questione del numero dei magistrati.

Io qui non ho sott'occhio lo stato maggiore dell'ordine giudiziario, nè i militi dei quali ha parlato l'onor. senatore Corte, militi che si dovranno mobilitare il giorno in cui gli elettori sieno chiamati a votare per i consiglieri comunali.

La questione del numero fu fatta, e non ha per nulla turbato nè il Governo, nè la Giunta parlamentare, quando fu mossa e risolta nell'altro ramo del Parlamento. Ed è perciò che furono stabilite tutte le sostituzioni che voi avete visto, e colle quali si presume che il numero non mancherà.

Ma havvi di più.

Notate quello che è scritto nell'art. 19.

L'art. 19 prescrive, che il giorno delle elezioni deve essere determinato dal Presidente della Corte di Appello, d'accordo col Prefetto. Questa disposizione non venne fatta a capriccio; lo fu appunto per ovviare al difetto del numero.

Se le elezioni per i Consigli comunali nella circoscrizione di una Corte di Appello dovessero essere fatte in un medesimo giorno, voi potreste aver ragione; il numero potrebbe mancare. Ma il Prefetto, d'accordo col Presidente della Corte di Appello, stabilirà nei Comuni della circoscrizione sulla quale ha autorità, giorni diversi, perchè i magistrati badino alle operazioni che devono presiedere; ove poi non bastino, vi sono i pretori, i vice-pretori, e i conciliatori i quali, magistrati anch'essi, andrebbero ad ingrossare la nobile falange dei magistrati collegati.

E se anche questo numero non potesse bastare, la Commissione, completando un concetto, che era già nel progetto presentato al Senato, ha tolto tutte le difficoltà, aggiungendo che, in caso di insufficienza o di impedimento, potessero i seggi essere presieduti dal sindaco o dai consiglieri comunali, per ordine di anzianità.

Con ciò, signori, voi avrete una garanzia sufficiente, vera, seria, perchè non si ripetano gli inconvenienti che abbiamo sempre deplorato.

Se insistete nel sistema antico, voi lascerete che continui quella falsificazione delle elezioni,

che sinora in certe grandi città, come nei piccoli comuni, e tutti lo sapete, è avvenuta.

Quante volte, signori, in alcune sezioni elettorali - soprattutto in quelle della campagna ne abbiamo gli esempi, e chiunque ha fatto parte della Giunta parlamentare per le elezioni l'ha visto - quante volte è avvenuto che i voti neanche siano contati e che i processi verbali siano preparati prima del giorno dell'elezione!

Or bene, voi, proprio voi, Senato conservatore, voi che dovete più di tutti pretendere che le garanzie sieno seriamente stabilite, affinché la sincerità dell'elezioni non sia turbata, siete voi che dovete combattere gli articoli 19 e 20 della nuova legge?

Non posso crederlo, vi farei un torto se lo credessi.

PRESIDENTE. Accetta il signor ministro che si precisi nell'art. 19 l'ora delle 8 antimeridiane?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Dissi la ragione, per la quale bisogna che l'ora sia stabilita dal Prefetto e dal Presidente della Corte d'Appello. La determinazione dell'ora ha una ragione giuridica.

Senatore FINALI, *relatore*. Del giorno sì, ma dell'ora no.

PRESIDENTE. Allora metteremo ai voti...

Senatore FINALI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. La ragione addotta dall'onor. presidente del Consiglio perchè sia data al prefetto d'accordo col presidente della Corte d'appello, l'autorità di designare il giorno e il luogo, è evidente e non si potrebbe dimostrare meglio di quello che abbia fatto; ma in quanto all'ora è impossibile che uno stesso magistrato nello stesso giorno possa andare in due luoghi....

Voci. No, no.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. E dove vi è ferrovia?

Senatore FINALI, *relatore*. Ma siccome nell'art. 22, si dice che: « Se alle ore 10 antimeridiane non siasi ancora potuto costituire il seggio definitivo, perchè non si trovano riuniti almeno 15 elettori per procedere alle operazioni della costituzione, il seggio provvisorio diventa definitivo », bisogna pur stabilire in che ora debba cominciare l'operazione elettorale, affinché si faccia luogo a questa grave conseguenza di convertire l'ufficio provvisorio in definitivo.

L'onor. presidente del Consiglio non ammette per certo che il prefetto, d'accordo col presidente, possa stabilire l'ora dell'apertura delle operazioni elettorali, per esempio, alle 9 e 50; e poi dichiararsi alle 10 convertito l'ufficio provvisorio in definitivo.

La ragione unica per la quale la Commissione propende alla determinazione dell'ora nella quale deve cominciare l'operazione elettorale è appunto quella che ho avuto l'onore di accennare; ed essa sarebbe contentissima se l'onor. presidente del Consiglio la volesse apprezzare.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. ministro dell'interno.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. I termini sono fatali, e quando all'ora fissata non cominciassero le operazioni, ciò darebbe luogo alla nullità.

Perchè mettere gli elettori nella condizione di rifare le operazioni, e non lasciare anche ai magistrati locali di stabilire l'ora?

Io non comprendo qual danno verrebbe, ove l'ora non fosse determinata nella legge. Io credo anzi che l'omissione sarebbe utile ed eviterebbe molti inconvenienti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Senatore FINALI, *relatore*. Mi dispiace di trovarmi in contraddizione coll'onor. ministro, ma la Commissione non può riguardare un articolo staccato dagli altri.

Voci. Modificate allora l'art. 22.

Senatore FINALI, *relatore*. Ma è presto detto: allora modificate l'art. 23.

Voci. È naturale.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. Onorevole relatore, non dia retta alle interruzioni, diversamente non arriveremo in fondo nè dell'articolo nè della legge.

Senatore FINALI, *relatore*. Io dico che l'articolo...

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Vogliamo transigere?

Senatore FINALI, *relatore*. Dica pure.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro dell'interno.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io proporrei di mettere così:

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1888

« Le operazioni elettorali dovranno incominciare non più tardi delle nove ».

Senatore FINALI, *relatore*. D'accordo, perchè appunto dalla 9 alle 10 c'è quel congruo tempo che presuppone l'art. 22:

« Non più tardi delle ore 9 antimeridiane ».

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Questo sarebbe l'emendamento Sonnino.

PRESIDENTE. Onor. Sonnino, accetta queste modificazioni?

Senatore SONNINO. Accetto.

PRESIDENTE. Ora verremo ai voti.

Il senatore Miraglia mantiene il suo emendamento?

Senatore MIRAGLIA. Non è un emendamento il mio, sono semplici spiegazioni.

PRESIDENTE. Cominceremo dal votare prima l'art. 19 poi il 20; perchè la discussione è stata fatta sopra ambedue; e dell'articolo 19 voteremo dapprima l'emendamento proposto dall'onor. Sonnino d'accordo colla Commissione, e cioè alla parola « ora » sostituire « le operazioni elettorali dovranno incominciare non più tardi delle ore 9 antimeridiane ».

Chi approva la soppressione dell' « ora » e l'aggiunta che ho testè letto, è pregato di alzarsi

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 19, come fu letto e così emendato.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Ora passeremo all'art. 20.

L'onor. senatore Sonnino mantiene il suo emendamento?

Senatore SONNINO. Non lo mantengo; mi riservo di votare contro l'articolo.

PRESIDENTE. Era per sapere se dovevo mettere la votazione per divisione o no. Non essendovi proposte, metto ai voti l'art. 20 come è stato già letto.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 21.

Per comporre l'ufficio provvisorio si uniscono al presidente i due elettori più anziani di età

e i due più giovani fra i presenti con le funzioni di scrutatori.

L'adunanza elegge a maggioranza relativa di voti i quattro scrutatori definitivi. Ogni elettore non scrive che due nomi sulla propria scheda e si proclamano eletti i quattro che riportano i maggiori voti.

Se qualcuno degli eletti è assente o ricusa, resta scrutatore colui che ebbe maggiori voti dopo di lui.

L'ufficio così composto nomina il segretario scegliendolo fra gli elettori presenti nell'ordine seguente:

1° Cancellieri, vicecancellieri di Corti, tribunali o preture, segretari e vicesegretari degli uffici del Pubblico Ministero;

2° Notai;

3° Segretari e vicesegretari comunali;

4° Altri elettori.

Il presidente, se è elettore, vota in quella sezione, dove esercita l'ufficio.

Il segretario ha voto consultivo: esso è remunerato con un onorario di L. 10.

Il processo verbale da lui rogato riveste, per ogni effetto di legge, la qualità di atto pubblico.

A questo articolo l'onor. Di Sambuy propone il seguente emendamento:

Modificare il primo comma nei seguenti termini: « Per comporre l'ufficio provvisorio si uniscono al presidente i due elettori più anziani di età, ed i due più giovani della sezione. In caso d'improvviso impedimento che non dia tempo alla surrogazione normale, verranno surrogati dai due più anziani e dai più giovani fra i presenti in qualità di scrutatori ».

Sopprimere il comma dicente: « Il segretario, ecc. ».

L'onor. Di Sambuy ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Senatore DI SAMBUY. Le gravissime cose dette dall'onor. signor ministro dell'interno or son pochi minuti al Senato intorno al modo con cui disgraziatamente...

PRESIDENTE. Prego il signor relatore di porgermi allo svolgimento dell'emendamento dell'onor. Di Sambuy.

Senatore DI SAMBUY... funzionarono sinora le sezioni elettorali, danno molto maggior peso

all'emendamento, che io mi permetto di proporre al Senato.

La maggior guarentigia che si possa avere del retto funzionamento dell'ufficio provvisorio sta non solo nella persona destinata a presiederlo, la quale deve essere superiore a qualsiasi sospetto ed ispirare la fiducia negli elettori, ma bisogna che anche materialmente l'ufficio provvisorio possa nell'ora indicata, la quale appunto venne stabilita coll'articolo precedente, costituirsi regolarmente.

Ora voi tutti, onorevoli colleghi, certo avrete osservato, quanto io son costretto di constatare sempre nelle elezioni comunali, la difficoltà immensa, cioè, che vi è di costituire l'ufficio provvisorio. Deploriamo che molti non compiono al dovere di elettori, ma accade altresì che molti di quelli che sarebbero pur disposti a compierlo arrivano appena all'uscio della sezione nella quale devono votare, e poi, per paura d'essere compresi nell'ufficio provvisorio, che per un successivo articolo diventerà quasi sempre definitivo, se ne fuggono e se non possono ritornare nel pomeriggio, preferiscono rinunciare al loro diritto di votare, anziché correre il pericolo di esser compresi nell'ufficio.

Adunque per il retto ed onesto funzionamento degli uffici elettorali, occorre, secondo me, che all'ora indicata essi possano regolarmente incominciare le operazioni. Quindi par conveniente che si stabilisca *a priori* da chi è costituito questo ufficio provvisorio. Se si stabilisce che invece di prendere nella sala della votazione i due più anziani ed i due più giovani elettori presenti, cosa per lo meno difficile quando i pochi elettori della prima ora stanno sulla piazza in osservazione e si rifiutano di entrare nella sala, debbano essere preventivamente convocati dalla Giunta municipale che verifica le liste i due elettori seniori e i due juniori della sezione, voi avrete l'ufficio pronto per l'ora designata. E voi volete sicuramente che all'ora dalla legge stabilita il magistrato che presiede trovi il suo ufficio provvisorio pronto a costituirsi, e non abbia a star sulla porta in vana aspettazione. Quando però non potessero intervenire i quattro scrutatori chiamati dalla Giunta, allora, subordinatamente, converrebbe accettare la misura già ammessa in precedente articolo, di surrogare gli assenti coi presenti.

Penso, osignori, di avere chiaramente espresso il mio concetto, quello cioè di rendere possibile sin dalle 9 antimeridiane il retto funzionamento degli uffici.

Altrimenti sempre subiremo uno dei maggiori inconvenienti che tutti dovete ammettere. Ricordate che in Italia non vi è furia, ma apatia nelle elezioni, e non mettiamoci in condizione di non veder funzionare l'ufficio provvisorio, e di dover aspettare fino sul tardi senza vederlo costituito.

Si continuerebbe in tal guisa cogli inconvenienti lamentati in passato, si perpetuerebbero le operazioni elettorali mal regolate, e certo non con quelle garanzie che è nell'intenzione del Governo e del Parlamento d'introdurre nella legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Senatore FINALI, *relatore*. La Commissione è concorde nel non accogliere gli emendamenti proposti dall'onor. Di Sambuy all'art. 21 del progetto di legge; imperciocchè nella prima parte questi suoi emendamenti li crede inutili, provvedendo bene, così com'è, l'art. 21, onde l'emendamento non potrebbe che ingenerare delle incertezze.

In quanto poi al sopprimere l'alinea che dice: « Il segretario ha voto consultivo: esso è remunerato con un onorario di L. 10 », pare alla Commissione che questo segretario da scegliersi fra le persone indicate dall'articolo stesso sia opportuno che si trovi nell'ufficio, specialmente nei paesi, ove non abbondano le persone di sufficiente cultura, cioè nella massa dei piccoli comuni rurali.

In quanto poi alla remunerazione di L. 10, pare che non sia eccessiva, e che per un'opera non lieve, che comincia dalle otto antimeridiane e dura fino a sera, non sia soverchia remunerazione.

La Commissione prega quindi il Senato di approvare l'art. 21 con i due emendamenti da essa proposti. Uno di questi emendamenti si riferisce ad una disposizione contenuta in un paragrafo precedente, di che il paragrafo che viene emendato non teneva conto; l'altro, a che il segretario abbia voto consultivo, come è dichiarato dalla legge ora in vigore.

Se questa disposizione non esistesse già nella legge, si intenderebbe bene che il segretario

non è condannato a starsene muto nell'ufficio, mentre gli altri discutono; ma non parlando- sene più nel progetto in esame, potrebbe intendersi che quinci innanzi il segretario neppure potesse interloquire.

PRESIDENTE. Il senatore Di Sambuy ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAMBUY. In non mi era creduto in dovere di svolgere il secondo emendamento, epperò mi fermai al primo. Mi dispiace che la Commissione si sia dichiarata contraria prima di udire il mio brevissimo svolgimento, poichè quell'emendamento mi sembrava ancora in questo momento così semplice ed onesto, vedo in esso una tale guarentigia del retto e regolare funzionamento degli uffici elettorali, che sarei molto meravigliato a sentire che il ministro dell'interno non lo accetti.

Non dirò di più, e lascerò che il Senato giudichi se la mia proposta era o no giusta.

Due parole mi saranno concesse intorno alla retribuzione del segretario, poichè non ne avevo parlato prima.

In questo sono completamente dell'avviso del senatore Cavallini. So bene che il ministro dell'interno ci ha detto che se, mediante questa spesa, in apparenza lieve, si deve ottenere un miglior risultato, non si può ragionevolmente rifiutare la spesa. Darei al ministro dell'interno non una, ma mille ragioni, quando fossi persuaso, non dico con sole dieci lire, ma che anche con cento lire date ai segretari di sezione si avesse a migliorare le elezioni in qualsiasi modo. Si persuada l'onorevole Crispi, che io non verrei a chiedergli un'economia quando fosse a detrimento di una maggior guarentigia di moralità nelle elezioni; ma siccome sono persuaso che questo non muta nulla, e che le dieci lire, mentre sono anche scarse per remunerare un cancelliere od altra persona di simile levatura, vengono poi nel loro totale a gravitare troppo sui poveri bilanci comunali; io dichiaro che non sono convinto della utilità di questa remunerazione. Voto contro anche per principio alla remunerazione di operazioni che in un paese libero i liberi cittadini non debbono in nessun modo farsi pagare.

PRESIDENTE. Signor ministro, vuol parlare sugli emendamenti dell'onor. Di Sambuy?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Noi siamo contrari a questi emen-

damenti, e preghiamo l'onor. Di Sambuy di ritirarli.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno prega l'onorevole Di Sambuy di ritirare i suoi emendamenti.

Senatore DI SAMBUY. Me ne duole assai, ma sono troppo convinto per poterli ritirare.

Senatore SONNINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SONNINO. Domando uno schiarimento alla Commissione. Secondo me, nell'articolo in discussione vi deve essere un errore di stampa, perchè non si capisce se il segretario deve essere elettore o no.

L'articolo dice che l'ufficio nomina il segretario, togliendolo fra gli elettori presenti. Dunque qui parrebbe che il segretario dovesse essere elettore.

Poi dice: « il presidente e il segretario voteranno se saranno elettori ».

Senatore FINALI, *relatore*. Non c'è più la parola « il segretario ».

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Ma c'è la nuova redazione.

PRESIDENTE. Onorevole Cambray-Digny lasci fare a me.

Il signor senatore Sonnino non legga il testo primitivo, ma legga il testo in discussione, e vedrà che non vi è da prendere equivoci.

Senatore SONNINO. È vero, la ringrazio.

PRESIDENTE. Verremo ai voti per divisione, poichè vi è una proposta del senatore Di Sambuy che vorrebbe soppresso uno dei paragrafi.

Pongo ai voti l'emendamento del senatore Di Sambuy che è contrapposto al primo comma dell'art. 21 e che ho già letto; emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal ministro.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Il Senato non approva l'emendamento del senatore Di Sambuy).

Ora pongo ai voti l'art. 21 fino al comma che riguarda la remunerazione del segretario, cioè fino alle parole: « il presidente, se è elettore, vota in quella sezione dove esercita l'ufficio ».

Chi approva quest'emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti il penultimo comma:

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1888

« Il segretario ha voto consultivo: esso è remunerato con un onorario di L. 10 ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'ultimo comma:

« Il processo verbale da lui rogato riveste, per ogni effetto di legge, la qualità di atto pubblico ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 21 così emendato.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Ora leggo l'art. 22.

Art. 22.

Se alle ore 10 antimeridiane non siasi ancora potuto costituire il seggio definitivo, perchè non si trovano riuniti almeno 15 elettori per procedere alle operazioni della costituzione, il seggio provvisorio diventa definitivo.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, lo pongo ai voti.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Si passa all'art. 23.

Art. 23.

Appena accertata col processo verbale la costituzione del seggio definitivo, il presidente dichiara aperta la votazione, chiama o fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nelle liste.

Uno degli scrutatori tiene innanzi a sè un esemplare della lista che indica i nomi di tutti gli elettori della sezione. Questa lista deve contenere, di fronte ai nomi degli elettori, due colonne, una per le firme degli elettori, l'altra per la firma dello scrutatore.

L'elettore chiamato presenta la sua scheda piegata al presidente, e quindi appone la propria firma di fronte al proprio nome sulla lista indicata al precedente comma.

È dispensato dall'obbligo di apporre la firma l'elettore, il quale provi di essere nella fisica im-

possibilità di firmare. Del valore di tale prova è giudice l'ufficio, il quale lo farà constare dal processo verbale.

Il presidente depone la scheda in un'urna di vetro trasparente collocata sul tavolo dell'ufficio visibile a tutti.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori fa ciò constare, apponendo la propria firma di fronte al nome dell'elettore nella seconda colonna della lista indicata al primo comma del presente articolo.

L'onorevole Di Sambuy propone a questo art. 23 un emendamento che consisterebbe nel modificare il periodo del secondo comma in questi termini: « Questa lista deve « contenere di fronte ai nomi degli elettori una « colonna per la firma dello scrutatore.

L'onorevole Di Sambuy ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Senatore DI SAMBUY. Io sono convinto, o signori, che l'obbligare l'elettore a porre il suo nome in quella colonna che gli sarà riservata sull'elenco delle sezioni, sia opera perfettamente inutile, anzi nociva al buon andamento delle operazioni.

È inutile, per questa ragione semplicissima, che noi non abbiamo per questo fatto del nome apposto sull'elenco una garanzia del saper leggere e scrivere. Me ne appello all'autorità dell'onorevole ministro Zanardelli il quale sosteneva alla Camera, e mi pare che oggi abbia appunto letto questo passo del suo discorso l'onorevole Villari, sosteneva che il sapere scrivere un nome non può invocarsi quale una guarentigia del sapere scrivere.

Ora, se non è guarentigia di esser letterato il sapere scrivere un nome qualunque sopra una scheda, lo è tanto meno il saper fare uno sgorbio qualsiasi che corrisponda al proprio nome.

Dunque guarentigia non è.

È poi evidente, che nelle operazioni elettorali, il dover perdere tempo per far firmare i singoli elettori è un inconveniente non così lieve come è potuto sembrare a chi ha redatto l'articolo; e nelle sezioni rurali diventerà una difficoltà grandissima, obbligando il contadino a scrivere il suo nome.

La conseguenza vera sarà, che nella campagna molti si asterranno dal votare, per non

essere obbligati a far vedere che mettono tre o quattro minuti a vergare il loro nome; e così mentre si estende ai nullatenenti il voto, lo si contesta ed impedisce a molti censiti che hanno pure il vero e reale interesse di veder bene amministrato il loro comunello. Questa non mi pare opera savia. E perciò io credo dannoso e inutile il far scrivere il nome dell'elettore nell'elenco nelle sale elettorali, e domando che per questo si proceda nel modo sinora usato, che io richiamo col mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore della Commissione.

Senatore FINALI, *relatore*. Il giudizio intorno all'emendamento dell'onor. Di Sambuy può essere diverso, dopo ciò che è avvenuto nel corso di questa discussione, mediante l'aggiunta all'art. 12 proposta dall'onor. Villari.

Evidentemente quando nella formazione delle liste elettorali si ha la prova che l'elettore sa leggere e scrivere, non è necessario che si ripeta questa prova nell'atto dell'esercizio del voto elettorale.

E se si sopprime, secondo propone l'onor. Di Sambuy, questa seconda colonna, nella quale l'elettore dovrebbe scrivere il proprio nome, si ovierebbe ad un inconveniente; poichè mediante l'apposizione della firma dell'elettore, forse potrebbe riescire facile ad un occhio ben esercitato di riconoscere il carattere di colui che scrisse la scheda, mentre il voto deve essere segreto.

Annuendo alla proposta dell'onor. Di Sambuy, la Commissione osserva che converrà soggiungere nei due paragrafi seguenti quanto vi riguarda la formalità della firma dell'elettore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dell'interno.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti.

Pongo ai voti per primo l'emendamento dell'onor. Di Sambuy, che consiste nel sostituire il secondo periodo del secondo comma con quest'altro:

« Questa lista deve contenere di fronte ai nomi degli elettori una colonna per la firma dello scrutatore ».

Questa sostituzione è consentita dalla Commissione e dall'onor. ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 23 così emendato e colle soppressioni nei paragrafi seguenti, conseguenza dell'emendamento stesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Domani seduta pubblica alle ore due, col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del progetto di modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865.

II. Interpellanza del senatore Corte al presidente del Consiglio dei ministri intorno agli intendimenti del Governo circa la sua azione nel mar Rosso.

La seduta è sciolta (ore 6 e $\frac{1}{4}$).

